SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 135° — Numero 90**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 aprile 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 1994

Criteri di commisurazione della capacità finanziaria degli iscritti nell'Albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali per il triennio 1994-96.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che prescrive l'adozione ogni triennio di criteri di commisurazione della capacità finanziaria occorrente per l'iscrizione nell'Albo dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali previsto dall'art. 32 del menzionato decreto legislativo;

Visto l'art. 52 del citato decreto legislativo che per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, rinvia alle disposizioni previste in materia di imposta comunale sulla pubblicità;

Considerato che, in relazione alla ripartizione in classi dei comuni e al presumibile gettito dei tributi in riscossione, appare congruo commisurare la capacità finanziaria degli iscritti nel predetto Albo ai fini della loro collocazione nelle due categorie previste dal richiamato comma 3 dell'art. 33, per la prima categoria, ad almeno L. 450.000.000 e, per la seconda categoria, ad almeno L. 150.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Gli iscritti nell'Albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali sono suddivisi in due categorie in relazione alla capacità finanziaria e tecnica posseduta.

Art. 2.

La capacità finanziaria degli iscritti nell'Albo di cui all'art. 1 è comprovata per le persone fisiche esclusivamente mediante prestazione di fidejussione bancaria a favore del Ministero delle finanze, per le società di capitali mediante sottoscrizione del capitale sociale interamente versato.

Art. 3.

Per il triennio 1994-96 la capacità finanziaria minima per l'iscrizione alla prima categoria dell'Albo di cui all'art. 1 è pari a L. 450.000.000, mentre, per l'iscrizione alla seconda categoria, è pari a L. 150.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1994

Il Ministro GALLO

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1994
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 286

94A2530

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 aprile 1994

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di terapista della riabilitazione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni,

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, art. 81, relativo all'identificazione dei profili professionali, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla sig.ra Dahlquist Saila Mari;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 9 marzo 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Laakintavoimistelija» conseguito in Finlandia in data 30 maggio 1991 dalla sig.ra Dahlquist Saila Mari, nata a Helsinki (Finlandia) il 26 giugno 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 9 aprile 1994

Il direttore generale D'ARI

94A2507

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° aprile 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Fondazione in data 8 novembre 1993, 29 novembre 1993 e 20 dicembre 1993, nonché la lettera del presidente della Fondazione medesima in data 23 febbraio 1994, relative all'approvazione delle modifiche degli articoli 1, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18 e 23 dello statuto nonché le modifiche concernenti l'abrogazione del quinto, sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 22 - Norme transitorie;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18 e 23 nonché le modifiche concernenti l'abrogazione del quinto, sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 22 - Norme transitorie, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Resta in ogni caso fermo, per la Fondazione, l'obbligo di adeguare le norme statutarie alle disposizioni sulla incompatibilità di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 1.

(Comma 1). La Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna — di seguito chiamata anche Fondazione — è un ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, dalle norme che hanno modificato i predetti provvedimenti, nonché dal presente statuto.

(Omissis)

Art. 6

(Omissis).

(Comma 5). La qualità di socio dura per dieci anni dalla data della nomina ovvero, nel caso siano componenti il Consiglio di amministrazione o il collegio dei revisori, fino al compimento del mandato, se questo è successivo.

(Omissis).

Art. 8.

(Omissis)

(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera

sulle norme che regolano il proprio funzionamento,

sulla elezione e decadenza dei soci, per quanto di sua competenza,

sulla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione;

sulla elezione del collegio dei revisori;

(omissis).

(Omissis)

Art. 11.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri, eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

(Comma 2). Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione nel proprio ambito. Essi permangono nella carica sino alla scadenza del loro mandato consiliare.

(Comma 3). Abrogato.

(Comma 4). I consiglieri *(Omissis).*

(Comma 5). I consiglieri eletti in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori

(Omissis).

(Comma 8). Dacade altresì il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere rieletto per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Art. 13.

(Omissis).

(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

a) la nomina del presidente e del vice presidente;

b) la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia.

(Omissis)

Art. 14

(Omissis)

(Comma 3) Per la validità delle deliberazioni di cui alla lettera *m)* dell'articolo precedente è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio in carica. Per le deliberazioni di cui alle lettere *a), b), d), e), f), g), h), i), l), n), o), p)* è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. In ogni altro caso è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

(Omissis)

(Comma 5) Le votazioni relative a nomine o a designazioni a cariche, nonché quelle comunque riguardanti componenti il consiglio di amministrazione, si effettuano sempre per la scheda segreta.

(Omissis)

Art. 16

(Omissis)

(Comma 3) I revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

(Comma 4) Il revisore più anziano di carica fra quelli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età assume la presidenza del collegio.

Art. 18

(Comma 1) Ai consiglieri ed ai revisori compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

(Comma 2) La misura dei compensi annui e delle medaglie di presenza è determinata dall'assemblea. Tale determinazione viene effettuata per i consiglieri con cadenza annuale e per i revisori all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

(Omissis)

(Comma 4) Il consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio dei revisori, stabilisce la remunerazione del presidente, del vice presidente e dei consiglieri investiti di particolari cariche.

Art. 23.

(Comma unico) Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 172, conservano la loro qualifica per la durata prevista dalle disposizioni vigenti al momento della loro nomina.

94A2531

DECRETO 1° aprile 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Fondazione in data 26 gennaio 1994, relativa all'approvazione delle modifiche degli articoli 7, 8, 11, 15 e 21 nonché le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli 20 e 22 - Disposizioni transitorie, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 7, 8, 11, 15 e 21 nonché le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli 20 e 22 - Disposizioni transitorie, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Resta in ogni caso fermo, per la Fondazione, l'obbligo di adeguare le norme statutarie alle disposizioni sulla incompatibilità di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 7

(Comma 1) Il consiglio di amministrazione è composto da undici consiglieri.

(Comma 2). I consiglieri vengono eletti come segue:

due dal prefetto di Alessandria;

uno dall'amministrazione provinciale di Alessandria;

tre dall'amministrazione comunale di Alessandria;

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

quattro dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane.

(Comma 3). Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti il cui mandato non sia scaduto.

(Comma 4) Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato di amministratore in corso all'atto della nomina.

(Omissis)

(Comma 8) Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente.

(Omissis)

Art. 8

(Comma 1) I componenti il consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati soltanto per altri due mandati.

(Comma 2) I membri nominati in sostituzione di coloro che vengano a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 11

(Omissis)

(Comma 4) Sono di esclusiva competenza del consiglio, e quindi non delegabili, oltre le materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la nomina del presidente e del vice presidente;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione.

(Omissis)

Art. 15

(Omissis)

(Comma 2) Di essi uno è nominato dall'amministrazione comunale di Alessandria, due dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane.

(Comma 3) Dei revisori almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

(Comma 4) I revisori restano in carica tre anni e sono confermabili.

(Omissis)

(Comma 9) I revisori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente.

(Comma 10) In materia di incompatibilità si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 9 e 10.

(Omissis)

Art. 21 (ora art. 20)

(Comma unico) Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Cassa di risparmio di Alessandria in carica alla data dell'atto di cui all'art. 1 ed alla data di modifica del presente statuto, permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati.

94A2532

DECRETO 1° aprile 1994

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello;

Viste le delibere del 19 dicembre 1993 con le quali il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci della predetta Fondazione hanno approvato le modifiche degli articoli 4, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 nonché le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli 26, 27, 28 e 29 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 7, 12, 15, commi 2 e 4, 16, 17, 19 e 20, commi 2, 3 e 4 nonché le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli 26, 27, 28 e 29 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 4

Operatività

(Omissis)

(Comma 5) Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione può valersi delle risorse della società bancaria conferitaria, fintanto che sia titolare di tale partecipazione previa regolamentazione su base contrattuale fra le parti.

Art. 7

Soci requisiti

(Omissis)

(Comma 4) Per essere ammesse in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità ai sensi delle normative vigenti in materia, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche, professionali e culturali.

(Omissis)

Art. 12

Avviso di convocazione

(Omissis)

(Comma 4) L'amministratore delegato o altro dirigente o funzionario della «Cassa di risparmio di Città di Castello S.p.a.» può partecipare con funzioni consultive all'assemblea, nel caso in cui tale ipotesi sia prevista nel contratto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente statuto.

Art. 15

Consiglio di amministrazione

(Comma 1) Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da nove consiglieri.

(Comma 2). Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

(Comma 3). I consiglieri devono essere scelti tra i soci e vengono nominati dall'assemblea dei soci.

(Comma 4). Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri devono possedere i requisiti di esperienza ed onorabilità previsti dalle normative vigenti in materia.

(Omissis).

Art. 16.

Durata nomine consiglieri

(Comma 1). Tutti i componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente ed il vice presidente, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

(Omissis).

Art. 17.

Poteri del consiglio di amministrazione

(Omissis).

(Comma 2). Il consiglio può delegare al presidente, a chi ne fa le veci, ad altri amministratori, ai dirigenti ed al personale dipendente il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione determinandone i limiti.

Art. 18.

Riunioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione

(Omissis).

(Comma 10). L'amministratore delegato o altro dirigente o funzionario della «Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.a.» può partecipare con funzioni consultive alle riunioni del consiglio di amministrazione, nel caso in cui tale ipotesi sia prevista nel contratto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente statuto.

(Comma 11). I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione, sono redatti dal segretario e sono firmati dal presidente o dal segretario stesso.

(Comma 12). La funzione di segretario può essere svolta da un consigliere di amministrazione della Fondazione o da un funzionario o dirigente della Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.a.

(Omissis).

Art. 19.

Presidente

(Omissis).

(Comma 5). Il presidente può delegare la rappresentanza della Fondazione di volta in volta e per singoli atti, ovvero, con il parere favorevole del consiglio di amministrazione, in via continuativa ed anche per categorie di atti, a componenti il consiglio di amministrazione, ai dirigenti ed al personale dipendente.

(Omissis).

Art. 20.

Collegio sindacale

(Comma 1). Il collegio sindacale è composto di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto-legge n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

(Comma 2). Ad esse si applicano le normative vigenti in materia di requisiti di onorabilità.

(Comma 3). I sindaci sono nominati dall'assemblea dei soci che elegge anche il presidente del collegio sindacale.

(Comma 4). Almeno uno dei sindaci deve essere scelto fra gli iscritti nel ruolo previsto per i sindaci di società per azioni.

(Omissis).

94A2533

DECRETO 1° aprile 1994.

Modificazione e rettifiche allo statuto della Fondazione Banco di Sicilia, istituto di diritto pubblico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto il proprio decreto n. 953820 del 23 febbraio 1994, con il quale sono state approvate alcune modifiche apportate allo statuto della Fondazione Banco di Sicilia, istituto di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Considerato che non è stata approvata la modifica di cui all'art. 23, comma quarto, e che, inoltre, occorre provvedere alla rettifica degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, dello statuto approvato;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Fermo restando quanto contenuto nel citato decreto n. 953820, sono approvate la modifica di cui all'art. 23, comma 4, dello statuto della Fondazione Banco di Sicilia, istituto di diritto pubblico, nonché le rettifiche apportate agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 23.

(Omissis).

(Comma 4). La relazione del comitato di gestione deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mentenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. Deve altresì dare atto specificatamente del rispetto di quanto previsto all'art. 5, commi secondo e terzo.

(Omissis).

Art. 4.

(Comma 1). Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente:

1) dalla partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia S.p.a.;

2) da tutti i beni e tutte le dotazioni già di proprietà o in ogni modo di pertinenza del Banco di Sicilia - Istituto di credito di diritto pubblico che non abbiano costituito oggetto di conferimento nell'ambito della operazione di ristrutturazione di cui al precedente art. 1, comma primo;
ed è incrementato... *(omissis).*

(Omissis).

Art. 5.

(Omissis).

(Comma 2). Una quota determinata dal comitato di gestione, in misura pari almeno al 50% dei proventi lordi derivanti dalla partecipazione nel Banco di Sicilia S.p.a., è accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della stessa partecipata. Tale riserva può essere esclusivamente investita in titoli del Banco di Sicilia S.p.a. e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

94A2534

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 marzo 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa produttori agricoli associati», in Racale, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 8 ottobre 1993 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa produttori agricoli associati», con sede in Racale (Lecce);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'Ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa produttori agricoli associati», con sede in Racale (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Michele Errico, repertorio n. 2 in data 7 aprile 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il sig. dott. Caputo Gabriele, residente in via E. Toti, 26, Casarano (Lecce), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1994

Il Ministro GIUGNI

94A2535

DECRETO 30 marzo 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «San Carlo - Società cooperativa agricola a r.l.», in Mondragone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 14 dicembre 1993 con la quale il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società «San Carlo - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Mondragone;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Decreta:

La società cooperativa «San Carlo - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Mondragone (Caserta), costituita per rogito notaio dott. Lucio Visco, in data 24 novembre 1983, repertorio n. 6442, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il sig. rag. Graziella Caddeo, residente in Caserta, via Caduti del lavoro, pal. Ises, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2536

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria «Electa S.r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge.

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visti i decreti interministeriali 4 febbraio 1984 e 5 luglio 1985, con i quali la società «Electa S.r.l.», con sede in Firenze, è stata autorizzata e successivamente confermata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531;

Vista la sentenza n. 118/94 del 23 marzo 1994, depositata in cancelleria il 28 marzo 1994, con la quale il tribunale di Firenze ha dichiarato lo stato di insolvenza della predetta società;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, di dover provvedere all'assoggettamento della società «Electa S.r.l.», con sede in Firenze, alla liquidazione coatta amministrativa;

Decreta.

1. La società fiduciaria «Electa S.r.l.», con sede in Firenze, iscritta nel registro delle imprese di Firenze al n. 39787, iscritta al registro ditte presso la camera di commercio di Firenze al n. 365881, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposta quale commissario liquidatore la dott.ssa Fabiola Polverini, nata il 30 luglio 1961 a Monterchi (Arezzo), con studio in Firenze, via Carducci, 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro: SAVONA

94A2537

DECRETO 13 aprile 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria «Gefital S.r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1980, con il quale la società «Gefital S.r.l.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531,

Vista la sentenza n. 265/94 del 24 febbraio 1994, con la quale il tribunale di Milano ha riconosciuto applicabile alla società «Gefital S.r.l.», con sede in Milano, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale con sentenza del 18 novembre 1993, l'art. 3 del suddetto decreto-legge n. 233/1986 e, pertanto, la società «Gefital S.r.l.» assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa e non più al fallimento;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma primo e secondo, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, di dover provvedere all'assoggettamento della società «Gefital S.r.l.», con sede in Milano, alla liquidazione coatta amministrativa;

Decreta.

1. La società fiduciaria «Gefital S.r.l.», con sede in Milano, iscritta nel registro delle imprese di Milano al n. 180359, iscritta al registro ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura il 5 aprile 1978 al n. 982309, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto quale commissario liquidatore la dott.ssa Ludovica Staderini, nata a Siena il 6 febbraio 1939, con studio in Milano, via Matteo Bandello, 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro: SAVONA

94A2538

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 8 aprile 1994.

Approvazione delle graduatorie di merito per l'anno 1994 relative all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TERZA DIREZIONE CENTRALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato aggiornato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1994;

Vista la legge n. 298 del 6 giugno 1974, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1991, recante il regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti di merci nazionali ed internazionali;

Vista la risoluzione C.E.M.T. n. 91/2 del 21 novembre 1991;

Considerato che il contingente di autorizzazioni C.E.M.T. attribuito all'Italia ammonta a sessantasette unità;

Considerato che 56 autorizzazioni sono state regolarmente rinnovate ad imprese già titolari nell'anno 1993;

Rilevato che una impresa già titolare di autorizzazione C.E.M.T., non ha prodotto domanda per il rinnovo della stessa per l'anno 1994;

Considerato che 10 autorizzazioni C.E.M.T. non sono state rinnovate alle imprese che ne erano titolari nel 1993 in quanto non utilizzate e che restano pertanto 11 autorizzazioni C.E.M.T. da attribuire mediante graduatoria per il 1994, di cui 6 sono valide anche per l'Austria ma vincolate all'utilizzo di veicolo «verde», mentre 5 non sono utilizzabili in tale Paese;

Esaminate le 173 domande di graduatoria presentate;

Considerato che le predette autorizzazioni devono essere ripartite in ragione del 50% cadauna tra le graduatorie previste alle lettere *A)* e *B)* dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82;

Considerato che le eventuali autorizzazioni che dovessero rendersi disponibili durante l'anno saranno ripartite tra le due graduatorie, seguendone l'ordine, secondo i criteri previsti all'art. 2 del decreto ministeriale n. 82/88 e tenendo conto che nel caso di disponibilità di autorizzazioni in numero dispari, l'assegnazione dell'autorizzazione eccedente viene attribuita sulla base della graduatoria *B)*;

Udito il parere della commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci, costituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 16 dicembre 1981, reso nella riunione del 16 dicembre 1993;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le graduatorie di merito di cui agli elenchi n. 1 e n. 3 allegati al presente decreto, relative all'anno 1994, per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada, previste dalla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, da attribuire alle imprese che aspirano a conseguire per la prima volta autorizzazioni multilaterali nonché alle imprese che ne sono già titolari.

Alle imprese collocate nelle prime tre posizioni, sia della graduatoria *A)* che della graduatoria *B)*, viene attribuita un'autorizzazione C.E.M.T. ciascuna, valida anche per il territorio austriaco.

Alle imprese collocate al quarto e al quinto posto della graduatoria «A» e a quelle collocate dal quarto al sesto posto della graduatoria «B» è attribuita un'autorizzazione C.E.M.T ciascuna, non utilizzabile in territorio austriaco.

Art. 2.

In sede di assegnazione il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all'accertamento definitivo dei requisiti dichiarati dalle imprese, anche in ordine alla disponibilità dei veicoli, nonché delle condizioni da rispettare ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82.

Art. 3

Le imprese escluse dalle graduatorie per mancanza dei requisiti prescritti o per domanda non tempestiva figurano negli elenchi allegati *sub* numeri 2, 4 e 5, raggruppate secondo i motivi dell'esclusione stessa.

Art. 4.

Le autorizzazioni che dovessero eventualmente risultare disponibili nel corso del corrente anno, saranno ripartite nelle due graduatorie, seguendone l'ordine, secondo i criteri previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82.

Roma, 8 aprile 1994

Il direttore generale: DENTE

ALLEGATO

ELENCO N° 1

GRADUATORIA 1994 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI C.E.M.T. A FAVORE DELLE IMPRESE PREVISTE ALL'ART. 2, LETTERA A) DEL DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 1988 CHE, NON ESSENDO GIA' IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI, ASPIRANO A CONSEGUIRE AUTORIZZAZIONI C.E.M.T.

POSIZIONE	NOME IMPRESA	SEDE	PUNTEGGIO
1)	AUTA MAROCCHI S.P.A.	TRIESTE (TS)	100,60
2)	MARTINELLI TRASPORTI S.R.L.	MARANI DI ALA (TN)	97,60
3)	AUT.TI LANNUTTI S.R.L.	CUNEO (CN)	63,80
4)	SETTENTRIONALE TRASPORTI S.P.A.	POSSAGNO (TV)	56,60
5)	S.A.E. SERVIZI AUTOTRASPORTI EUROPEI S.P.A.	TRENTO (TN)	56,00
6)	PAGANELLA S.P.A.	MANTOVA (MN)	50,30
7)	AUTOSERVIZI BIZZARO S.P.A.	PAUPISI (BN)	47,00
8)	FRATELLI GRUBER S.R.L.	BOLZANO (BZ)	45,60
9)	CO.MI.TRAS. SOC.COOP. A R.L.	REDECESIO DI SEGRATE(MI)	45,00
10)	S.P.A. TRASPORTI 2 S.R.L.	ANAGNI (FR)	40,50
11)	FAGIOLI S.P.A.	S.ILARIO D'ENZA (RE)	40,10
12)	AUT.TI CORVI DI ALFIO CORVI & C. S.N.C.	MORETTA (CN)	38,00
13)	ROSA TRANS DI ROSA RINO & F.LLI S.A.S.	MOLINA DI LEDRO (TN)	37,80
14)	SALA TERESITA	FIORENZUOLA (PC)	37,00
15)	CONSORZIO AUTOT.RI LUGHESI CON.A.L. S.C.R.L.	LUGO (RA)	36,20
16)	BERTSCHI ITALIA S.R.L.	BUSTO ARSIZIO (VA)	34,50
17)	TRASP.INT.LI LAZZARINI DI LAZZARINI LUIGI & C. S.N.C.	BOLZANO (BZ)	33,90
18)	EUROTRAMA EUROPA TRASPORTI MARINI DI MARINI TIZIANO & C. S.N.C.	ARCO (TN)	31,80
19)	MUTTI S.P.A.	PODENZANO (PC)	31,20
20)	F.LLI CANIL S.R.L.	BESSICA DI LORIA (TV)	31,10
21)	COTRAS TRASPORTI E SPEDIZIONI S.R.L.	PIACENZA (PC)	28,30
22)	MARANI TRASPORTI S.P.A.	CESENA (FO)	27,90
23)	D. & G. SPEDIZIONI S.R.L.	MARON DI BRUGNERA (PN)	26,90
24)	FRISINGHELLI S.R.L.	VILLALAGARINA (TN)	26,90

POSIZIONE	NOME IMPRESA	SEDE	PUNTEGGIO
25)	MOIOLA TRASPORTI S.R.L.	ARCO (TN)	26,60
26)	D'ALFONSO AUTOTRASPORTI S.R.L.	CROTONE (CZ)	26,20
27)	BALDO TRASPORTI S.P.A.	CALLIANO (TN)	25,60
28)	AUTOTRASPORTI PEDOT S.R.L.	LAVIS (TN)	25,10
29)	AUTOTRASPORTI CAMBIANICA S.R.L.	S. PAOLO D'ARGON (BG)	24,00
30)	WINKLER AUTOTRASPORTI S.R.L.	GORIZIA (GO)	23,90
31)	BERNARDI AUT.TI S.N.C. DI BERNARDI GIOVANNI E MARIO	CALENDASCO (PC)	23,50
32)	D.E.M.M. S.R.L.	CESENA (FO)	23,50
33)	DALLA VALLE LINO & GIOVANNI S.N.C.	RUSSI (RA)	23,00
34)	BURATTI MARINO	SAN CARLO DI CESENA (FO)	22,90
35)	EBERLE & C. S.R.L.	APPIANO (BZ)	22,00
36)	FAIT TRASPORTI S.R.L.	ROVERETO (TN)	21,90
37)	GIANESINI ERMINIO S.R.L.	GORIZIA (GO)	21,60
38)	PASETTO RENATO	SOAVE (VR)	21,00
39)	IAP PIGLIACELLI S.R.L.	FERENTINO (FR)	21,00
40)	BERNARDINI GUIDO S.R.L.	TERNI (TR)	20,30
41)	TRANSCAR S.P.A.	PORDENONE (PN)	20,00
42)	ADAMI AUTOTRASPORTI S.R.L.	ARBIZZANO DI NEGRAR (VR)	19,90
43)	ST1 TIR S.R.L.	TRENTO (TN)	19,60
44)	B.F.C. AUTOTRASPORTI S.P.A.	ONARA DI TOMBOLO (PD)	19,60
45)	PECILE S.P.A.	FAGAGNA (UD)	18,90
46)	GRUBER GIUSEPPE S.P.A.	BOLZANO (BZ)	18,50
47)	MASOTTI S.R.L.	TAVAGNACCO (UD)	18,20
48)	AIMERI BARTOLOMEO & FIGLIO S.N.C.	SAVIGLIANO (CN)	18,00
49)	MASOTTI ERMIDO	TAVAGNACCO (UD)	18,00
50)	CHINOTTI GABRIELE	PESCANTINA (VR)	18,00
51)	TRASP. INT.LI REINTHALER ANTON	BRESSANONE (BZ)	18,00
52)	DALLA VALLE ATTILIO	RUSSI (RA)	17,00
53)	BURELLO ANGELO	UDINE (UD)	17,00
54)	F.LLI COAN S.N.C.	VITTORIO VENETO (TV)	16,00
55)	AUT.TI M.T.M. DI MAIR EGON S.N.C.	BOLZANO (BZ)	15,30
56)	TROCCHI FRANCO AUT.TI	CENTO (FE)	15,00
57)	BURBELLO F.LLI S.N.C.	ONARA DI TOMBOLO (PD)	15,00
58)	S.A.D.I. S.N.C.	PONTE DI LEGNO (BS)	14,60
59)	GAMBA TRANS S.N.C.	RONCADELLE (BS)	14,60
60)	MANFREDA GIOVANNI & FIGLI S.A.S.	UDINE (UD)	14,40
61)	AGOCAP S.R.L.	MEZZOCORONA (TN)	14,00
62)	SAMOGIN PIETRO UGO	SUSEGANA (TV)	14,00
63)	AUT.TI C/TERZI RAMON ITALO	ERACLEA (VE)	13,90

POSIZIONE	NOME IMPRESA	SEDE	PUNTEGGIO
64)	AUT.TI CUNJA RICCARDO EREDI S.N.C.	TRIESTE (TS)	13,90
65)	F.LLI AVESANI S.N.C.	VERONA (VR)	13,80
66)	AUT.TI CAVAGNA & C. S.A.S.	ALA (TN)	13,70
67)	I.T.S. INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICE & C. S.N.C.	TRENTO (TN)	13,70
68)	S.A.S. S.T.E.N. & C.	GALLIERA V.TA (PD)	13,60
69)	CERRI TRASPORTI	SANTHIA' (VC)	13,60
70)	TRANSFRIGO EUROPA S.R.L.	FIUME VENETO (PN)	13,50
71)	MESSNER KARL	EGNA (BZ)	13,00
72)	ZAGO TRASPORTI S.R.L.	S. LUCIA DI PIAVE (TV)	13,00
73)	TRAVEL S.N.C.	BRUGNERA (PN)	12,80
74)	POZZONI ENRICO AUT.TI	BRIVIO (CO)	12,00
75)	CERQUETTI PINO	CIVITANOVA MARCHE (MC)	11,80
76)	AUT.TI F.LLI MODESTO E. E C. SNC	TREVIGNANO (TV)	11,80
77)	LOMARTIRE DAMIANO	NICHELINO (TO)	11,50
78)	AUT.TI T.I.C. S.N.C.	S. MARIA NUOVA (AN)	11,30
79)	CASSIBBA GIOVANNI	COMISO (RG)	11,10
80)	GIA.TRA GIANESINI TRASP. S.R.L.	GORIZIA (GO)	11,00
81)	RAGUSA BRUNO	GORIZIA (GO)	11,00
82)	AUT.TI RUTILLI ADOLFO & C. SNC	MARCARIA (MN)	11,00
83)	PINTO CASIMIRO	PORTO SANT'ELPIDIO (AP)	10,90
84)	RECH S.R.L.	FELTRE (BL)	10,90
85)	AUT.TI C/TERZI RAMON TIZIANO	TRIESTE (TS)	10,90
86)	BIZZOTTO RENZO & C. S.N.C.	ONARA DI TOMBOLO (PD)	10,90
87)	C.A.L. DI BERTOLLO A. E C. SAS	S.MARTINO DI LUPARI (PD)	10,70
88)	PELLEGRINI TRASP. S.R.L.	VILLAFRANCA DI VR (VR)	10,70
89)	THREE CONTINENTS EXPRESS ROAD SERVICE S.A.S.	TRIESTE (TS)	10,60
90)	TRASCON DI GIBELLINI G. & C. SNC	VIGNOLA (MO)	10,60
91)	PILATI LUIGI	LAVIS (TN)	10,30
92)	SNATT S.P.A.	MILANO (MI)	10,20
93)	AVIO TIR SNC DEI F.LLI FRACCHETTI	AVIO (TN)	10,10
94)	CASE RENATO	TAIBON AGORDINO (BL)	10,00
95)	FRIGO LUCIANO	PORTOGRUARO (VE)	10,00
96)	TRANSPORT SERVICE DI ROLANDO FABBIANI & C. S.A.S.	LURATE CACCIVIO (CO)	10,00
97)	BOTTER ADO LUIGI	RONCADE (TV)	9,00
98)	CORTE GINO	TRICESIMO (UD)	9,00
99)	F.G.T. DI GARELLA E. & C. SNC	TORINO (TO)	9,00
100)	LAGOON TRANSPORT SNC	SOTTOMARINA (VE)	8,90

POSIZIONE	NOME IMPRESA	SEDE	PUNTEGGIO
101)	EURO CAMION S.R.L.	ROVERETO (TN)	8,90
102)	AUT.TI MONOLI DEI F.LLI MONOLI SNC	BUSTO ARSIZIO (VA)	8,90
103)	TREU S.P.A.	TARVISIO (UD)	8,80
104)	VITRUGNO FRANCO	LAIVES (BZ)	8,70
105)	TESSARI BRUNO TIZIANO	SAN BONIFACIO (VR)	8,60
106)	LEPORATTI DANILO	PISTOIA (PT)	8,20
107)	ZAGO ATTILIO	S. LUCIA DI PIAVE (TV)	8,00
108)	CARLESSO ROBERTO	LORIA (TV)	8,00
109)	AUT.TI ANTONELLO DI ANTONELLO SERGIO & C. S.N.C.	S. MARTINO DI LUPARI (PD)	8,00
110)	TRAININORD S.N.C.	VITTORIO VENETO (TV)	7,90
111)	BARBON TRASPORTI S.R.L.	SPRESIANO (TV)	7,90
112)	ANTONINI E FARAONI S.N.C.	ROMA (RM)	7,90
113)	CAMIA MAURIZIO & C. S.N.C.	PIACENZA (PC)	7,80
114)	ANCARANI FAUSTO	LUGO (RA)	7,70
115)	BOTTER MARINO	RONCATE (TV)	7,60
116)	BARSI MARCELLO	CORSAGNA (LU)	7,30
117)	BOTRANS S.R.L.	CRESPELLANO (BO)	7,20
118)	BABINI CARLO	LUGO (RA)	7,00
119)	RAULE S.P.A.	VERONA (VR)	6,90
120)	BARBANTI GABRIELE	CAVEZZO (MO)	6,90
121)	AUT.TI PRINCIVALLE M. & C. SNC	S. GIACOMO (BZ)	6,90
122)	SOC. AUT.TI F.LLI ROSSI S.N.C.	ISOLA DELLA SCALA (VR)	6,90
123)	LUCCHI MARIO	CERVIA (RA)	6,70
124)	CORNIALI SILVANO	S. ILARIO D'ENZA (RE)	6,50
125)	BATTELLO GUIDO	ODERZO (TV)	6,50
126)	STOCCO AUT.TI & C. S.N.C.	S.MARTINO DI LUPARI (PD)	6,20
127)	TREU S.R.L.	TARVISIO (UD)	6,00
128)	GIORDANI VISCARDO	CERVIA (RA)	5,70
129)	AUT.TI CAPOZUCCA GABRIELLA	CIVITANOVA MARCHE (MC)	5,60
130)	CARLINI ENRICO	PERGINE VALSUGANA (TN)	5,20
131)	AUT.TI DE LUCA NATALE E FIGLI SNC	GODEGA DI S.URBANO (TV)	5,20
132)	LEPORATTI DANILO S.N.C.	PISTOIA (PT)	5,20
133)	VENIERI ROMEO	LAVEZZOLA (RA)	5,20
134)	CORNIALI ROBERT	S.ILARIO D'ENZA (RE)	4,90
135)	ROCATRANS S.N.C.	NAPOLI (NA)	3,40

ELENCO N° 2

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N° 1 (GRADUATORIA A):

A) PER NON AVER EFFETTUATO IL NUMERO MINIMO PREVISTO DI VIAGGI NELL'AREA C.E.M.T.:

NOME IMPRESA	SEDE
1) ANGELINI GIORGIO	TALAMONE (GR)
2) AUT.TI BAZZONI S.R.L.	GUALTIERI (RE)
3) E.L.C.A. S.R.L. TRASPORTI	PEVERANZA DI CAIRATE (VA)
4) GUIDOLIN ANTONIO	TOMBOLO (PD)
5) MACCAFERRI DUILIO	FINALE EMILIA (MO)
6) AUT.TI NARDI CLAUDIO E C. SNC	TREVISO (TV)
7) PANIZZOLO CLAUDIO	PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
8) POLESE GIANFRANCO	TREVISTO (TV)
9) SAVARISE TRASPORTI S.A.S.	S. ANASTASIA (NA)

B) PER MANCANZA DI VEICOLO IDONEO DISPONIBILE AL 30.9.1993 AI SENSI DELL'ART. 4 LETTERA A), D.M. 3.2.88, N.82:

NOME IMPRESA	SEDE
1) EREDI AUT.TI BALDASSAR ANTIÒCO DI VEZIO BALDASSAR & C. S.N.C.	CAPPELLA MAGGIORE (TV)
2) AUT.TI BALDASSAR S.N.C. DI CARLO BALDASSAR & C.	CAPPELLA MAGGIORE (TV)
3) BRONCA ANDREA	PONTE DELLA PRIULA (TV)
4) FEBBRARI MARINO	GHEDI (BS)
5) PEGORIN GIUSEPPE	S. MARTINO DI LUPARI (PD)

C) PER MANCANZA DI ATTESTATO DI CAPACITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO INTERNAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 1, D.M. 82/88:

NOME IMPRESA	SEDE
1) PRADAL PAOLO & C. S.N.C.	CINTO CAOMAGGIORE (VE)

ELENCO N° 3

GRADUATORIA 1994 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI C.E.M.T. A FAVORE DELLE IMPRESE PREVISTE ALL'ART. 2, LETTERA B) DEL DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 1988 CHE, GIA' IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONI C.E.M.T., ASPIRANO A CONSEGUIRNE ULTERIORI.

POSIZIONE	NOME IMPRESA	SEDE	PUNTEGGIO
1)	ARCESE TRASPORTI S.P.A.	ARCO (TN)	477,00
2)	FERCAM TRASPORTI S.R.L.	BOLZANO (BZ)	136,00
3)	F.LLI GERMANETTI S.P.A.	BRA (CN)	61,00
4)	STAR TRASPORTI INTERNAZIONALI SPA	ROZZANO (MI)	50,00
5)	AURORA SAS DI BORRA LORENZA	ROCCASPARVERA (CN)	44,00
6)	G.A.P. S.P.A.	TORINO (TO)	43,00
7)	CIAT ROSSI S.P.A.	MILANO (MI)	40,10
8)	SOC. COOP. PARATORI GENOVA A.R.L.	GENOVA (GE)	40,00
9)	FORTI AUTOTRASPORTI S.R.L.	GARDOLO DI TRENTO (TN)	39,10
10)	BERNARDINI GUIDO AUT.TI	TERNI (TR)	38,00
11)	TF TRASPORTI EUROPEI S.R.L.	COLOGNOLA AI COLLI (VR)	33,60
12)	TRANSNOLI S.R.L.	MILANO (MI)	27,70
13)	SVAT S.R.L.	TOMBOLO (PD)	26,00
14)	SAVI TRASPORTI & SPEDIZIONI SRL	PIACENZA (PC)	24,60
15)	ALPETRANS S.R.L.	MAROSTICA (VI)	18,70
16)	PE.TRA. S.N.C.	NEMBRO (BG)	15,90
17)	AUKENTHALER CHRISTINE	VIPITENO (BZ)	10,10

ELENCO N° 4

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N° 3 (GRADUATORIA B):

A) PER NON AVER UTILIZZATO UNA O PIU' AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI NELL'ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, AI SENSI DELL'ART. 4, LETTERA B), D.M. 3.2.88, N. 82:

NOME IMPRESA	SEDE
1) AUT.TI MULTIPLI ARCESE S.P.A.	RAVINA (TN)
2) SOCIETA' AUT.TI SPECIALI S.P.A.	MILANO (MI)

B) PER AVER CONSEGUITO PER GRADUATORIA UN'AUTORIZZAZIONE MULTILATERALE C.E.M.T. NEL 1993, AI SENSI DELL'ART. 4 LETTERA D), D.M. 3.2.88, N. 82:

NOME IMPRESA	SEDE
1) BERTANI TRASPORTI S.P.A.	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
2) TRANSALPI DI BONTEMPI M. & C. S.N.C.	CIMADOLMO (TV)

ELENCO N° 5

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA PER AVER PRESENTATO DOMANDE CONSIDERATE FUORI TERMINE:

NOME IMPRESA	SEDE
1) BIANCHINI GIUSEPPE	CITTA' DI CASTELLO (PG)
2) LUCA VITTORIO	CIMADOLMO (TV)

94A2508

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 26 marzo 1994.

Autorizzazione all'ospedale «Valduce» di Como ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte nel periodo 1975-1987.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 408 del 14 settembre 1992 dell'ospedale generale di zona «Valduce» di Como e — a completamento — la nota n. 465 del 26 ottobre 1992;

Considerato che l'ospedale «Valduce» di Como è stato classificato ospedale generale di zona, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 132/1968, con delibera n. 6879/74 della giunta regionale della Lombardia e inserito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 41 della legge n. 833/1978;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale «Valduce» di Como è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1975-1987.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1994

Il Ministro: RONCHEY

94A2514

DECRETO 26 marzo 1994.

Autorizzazione all'ospedale «Valduce» di Como ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1988.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 409 del 14 settembre 1992 dell'ospedale generale di zona «Valduce» di Como e — a completamento — la nota n. 465 del 26 ottobre 1992;

Considerato che l'ospedale «Valduce» di Como è stato classificato ospedale generale di zona, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 132/1968, con delibera n. 6879/74 della giunta regionale della Lombardia e inserito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 41 della legge n. 833/1978;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale «Valduce» di Como è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1988.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1994

Il Ministro: RONCHEY

94A2509

DECRETO 26 marzo 1994

Autorizzazione all'ospedale «S. Maria della Stella» di Orvieto, appartenente all'unità sanitaria locale n. 10, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1991.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 6005 del 21 luglio 1992 dell'ospedale «S. Maria della Stella» di Orvieto, unità sanitaria locale n. 10;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale «S. Maria della Stella» di Orvieto è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1991.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1994

Il Ministro: RONCHEY

94A2510

DECRETO 26 marzo 1994.

Autorizzazione al Servizio per i contributi agricoli unificati di Roma ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva dei certificati di accreditamento dei bollettini di conto corrente postale, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi per i lavoratori agricoli, prodotti a decorrere dal 1° gennaio 1981.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono

state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. R6913 del 9 ottobre 1992 del Servizio per i contributi agricoli unificati di Roma;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

Il Servizio per i contributi agricoli unificati di Roma è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i certificati di accreditamento dei bollettini di conto corrente postale, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi per i lavoratori agricoli, prodotti a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1994

Il Ministro RONCHEY

94A2511

DECRETO 26 marzo 1994

Autorizzazione al presidio multizonale di assistenza specialistica extraospedaliera Consorzio antitubercolare di Milano ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1967.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni,

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 877 dell'11 settembre 1992 del presidio multizonale di assistenza specialistica extraospedaliera Consorzio antitubercolare di Milano e — a completamento — la successiva nota n. 66 del 14 gennaio 1993;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio multizonale di assistenza specialistica extraospedaliera Consorzio antitubercolare di Milano è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1967.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1994

Il Ministro: RONCHEY

94A2512

DECRETO 26 marzo 1994

Autorizzazione all'ospedale civile «SS. Annunziata» di Taranto ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1964.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 2987 del 23 novembre 1992 dell'ospedale civile «SS. Annunziata» di Taranto, unità sanitaria locale TA/5;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale civile «SS. Annunziata» di Taranto e autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1964.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1994

Il Ministro: RONCHEY

94A2513

DECRETO 26 marzo 1994.

Autorizzazione al presidio ospedaliero di Imperia, appartenente all'unità sanitaria locale n. 3, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1960.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 53329 dell'11 maggio 1992 del presidio ospedaliero di Imperia, unità sanitaria locale n. 3 imperiese;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero di Imperia, unità sanitaria locale n. 3, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1960.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1994

Il Ministro: RONCHEY

94A2515

DECRETO 26 marzo 1994.

Autorizzazione ai presidi ospedalieri di Castelfranco Veneto e Montebelluna dell'unità sanitaria locale n. 13 di Asolo ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1970.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 8885/P del 26 agosto 1992 dell'unità locale socio-sanitaria n. 13 di Asolo, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dai presidi ospedalieri di Castelfranco Veneto e di Montebelluna, e — a completamento — la successiva nota n. 13079/P del 24 dicembre 1992;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

I presidi ospedalieri di Castelfranco Veneto e di Montebelluna, sono autorizzati ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1970.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1994

Il Ministro: RONCHEY

94A2516

DECRETO 26 marzo 1994.

Autorizzazione ai presidi ospedalieri dell'unità sanitaria locale n. 36 di Lugo ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1980.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la nota n. 2408/92 del 5 agosto 1992 dell'unità sanitaria locale n. 36 di Lugo, relativa alla richiesta di autorizzazione per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dai presidi ospedalieri di Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Fusignano, Lugo e Massalombarda;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

I presidi ospedalieri di Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Fusignano, Lugo e Massalombarda, appartenenti all'unità sanitaria locale n. 36 di Lugo, sono autorizzati ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1980.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1994

Il Ministro: RONCHEY

94A2517

DECRETO 26 marzo 1994.

Autorizzazione all'ospedale «S. Chiara» di Pisa, appartenente all'unità sanitaria locale n. 12, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1903.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 21562 del 16 giugno 1992 dell'unità sanitaria locale n. 12 di Pisa, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dall'ospedale «S. Chiara» di Pisa;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale «S. Chiara» di Pisa è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1903.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1994

Il Ministro: RONCHEY

94A2518

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 25 gennaio 1994.

Razionalizzazione della rete scolastica delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e istituzione di nuovi istituti per l'istruzione secondaria e artistica per l'anno scolastico 1994-95. (Ordinanza n. 21).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 22 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazione, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 40 del 26 febbraio 1990;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 ottobre 1990, n. 271;

Visto l'art. 5, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Ordina:

Art. 1.

Si confermano integralmente, anche per l'anno scolastico 1994-95, le disposizioni contenute nel titolo I dell'ordinanza ministeriale n. 271 del 18 ottobre 1990 in materia di razionalizzazione della rete scolastica, fatte salve le modifiche di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

All'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

2-*bis*. Nella redazione dei piani provinciali, i provveditori agli studi applicheranno i parametri indicati ai successivi articoli, tenendo, peraltro, nella dovuta considerazione l'entità dei disagi per gli utenti e degli effetti negativi per l'efficacia del servizio scolastico, conseguenti alla revoca dell'autonomia di istituzioni scolastiche, o alla soppressione di plessi, sezioni staccate e sedi coordinate funzionanti nei comuni montani e nelle piccole isole, nonché nelle zone ad elevato rischio di devianza minorile e giovanile, o con specifiche situazioni di disagio economico e socio-culturale, con particolare riguardo all'età degli alunni ed al numero di portatori di handicap iscritti a ciascuna scuola.

Art. 3.

Le date di cui agli articoli 6, comma 4, e 7, comma 2, di presentazione e trasmissione dei piani di razionalizzazione sono fissati, rispettivamente, al 30 aprile 1994 e al 10 aprile 1994.

Art. 4.

1. In considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica non si procederà, anche per l'anno scolastico 1994-95, all'istituzione di nuove scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

2. In casi eccezionali, da individuare d'intesa con gli enti locali competenti, resta salva, tuttavia, la possibilità di procedere al ridimensionamento di istituzioni particolarmente pletoriche, mediante la loro suddivisione, ovvero, relativamente agli istituti di istruzione secondaria superiore, anche con l'attivazione di scuole coordinate e sezioni staccate, in zone prive di scuole dello stesso ordine, o di indirizzi di studi, particolarmente richiesti dall'utenza, in altre scuole preesistenti dello stesso tipo.

3. I provvedimenti di cui al precedente comma dovranno essere adottati nell'ambito dei piani provinciali di razionalizzazione della rete scolastica.

4. Per quanto riguarda, in particolare, il settore dell'istruzione professionale, tenuto conto del processo di rinnovamento in atto, il piano deve tendere alla razionalizzazione dell'offerta formativa dei singoli istituti, con particolare riguardo alle sedi coordinate, nei rispettivi ambiti territoriali di pertinenza, in base alla prevedibile evoluzione della domanda di istruzione e alle prospettive di occupazione emergenti.

Art. 5.

All'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 18 ottobre 1990, n. 271, è soppresso il comma 2.

Art. 6.

All'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 271, già citata, è soppresso il comma 3 e viene aggiunto il seguente comma:

3. Nel proporre la soppressione di scuole medie i provveditori agli studi valuteranno l'opportunità di proporre altresì l'aggregazione delle classi residue della scuola da sopprimere ad un'altra scuola del medesimo comune che, in ragione della ubicazione e degli sperimentati afflussi dell'utenza scolastica, risulti destinata ad accogliere, in tutto o in parte, le iscrizioni degli alunni in precedenza dirette alla scuola soppressa.

Art. 7.

All'art. 4 dell'ordinanza ministeriale sopra richiamata vengono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 2 viene così modificato:

2. La possibilità di mantenimento delle sezioni staccate e scuole coordinate vanno esaminate in base ai criteri generali indicati all'art. 1, comma 2-*bis*, relativamente alle sedi coordinate degli istituti professionali per l'agricoltura si terrà conto, altresì, dell'inevitabile calo fisiologico dell'occupazione del settore, che pone il problema improcrastinabile di un ridimensionamento dell'offerta formativa.

È soppressa la lettera *c)* del comma 3.

Il comma 6 è costì modificato:

6. Mantengono l'autonomia di funzionamento, ove non sia possibile l'aggregazione ad istituti di altro ordine

o tipo, ai sensi del successivo art. 5, gli istituti e scuole unici in ambito provinciale, purché funzionanti almeno con 12 classi mantengono comunque l'autonomia gli istituti con caratteristiche peculiari a livello nazionale (istituto professionale per l'arte bianca, l'istituto professionale per il marmo, ecc.).

Art. 8.

Il comma 4 dell'art. 8 della suddetta ordinanza ministeriale è così sostituito:

4. Saranno prese in esame le domande o le proposte dei provveditori agli studi, relative alle istituzioni di nuove sezioni o indirizzi di specializzazione. Si precisa, tuttavia, che non potranno essere prese in considerazione le richieste di nuove sezioni o indirizzi non compatibili con le linee di tendenza del processo di riordinamento dell'istruzione secondaria superiore, nonché quelle di attivazione di nuovi corsi o indirizzi già presenti in ambito distrettuale, ancorché funzionanti in istituti o scuole di diverso ordine e tipologia, o comunque non rispondenti ad una reale offerta occupazionale del territorio. Si fa inoltre presente che, a fronte di assenza di un incremento delle iscrizioni, l'accoglimento delle richieste è subordinato alla contestuale e progressiva soppressione di corsi già funzionanti. Analogamente saranno esaminate le domande o le proposte relative all'istituzione di corsi serali o corsi per il conseguimento della maturità professionale o d'arte applicata nonché le domande d'istituzione del triennio conclusivo nelle sezioni staccate con funzionamento limitato al biennio iniziale; in particolare le richieste di istituzione di corsi serali di qualifica negli istituti professionali debbono essere corredate delle specifiche relazioni previste dalla circolare ministeriale prot. n. 7809 del 25 luglio 1990.

4-*bis*. Le proposte avanzate dai provveditori agli studi, dovranno essere corredate di complete informazioni in ordine alla disponibilità di locali ed attrezzature didattiche.

Art. 9.

Il comma 1.4 dell'art. 9 dell'ordinanza ministeriale in premessa è così sostituito:

4 Certificato di conformità alle norme di prevenzione antincendio o il nulla-osta provvisorio esclusivamente nei casi di nuovi insediamenti.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 gennaio 1994

Il Ministro. JERVOLINO RUSSO

Registrata alla Corte dei conti il 29 marzo 1994
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 21

94A2540

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 13 aprile 1994.

Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la definizione del contratto collettivo quadro di cui all'art. 45, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593 riguardante la «determinazione e composizione dei Comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1994, n. 144, che, ai sensi del citato art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, definisce il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, in base al quale «Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e specifiche materie»;

Visto l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, in base al quale «i contratti collettivi quadro sono stipulati dall'Agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;

Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 45, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, partecipano alla trattativa per la definizione del contratto collettivo quadro le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che risultano tali in base alla normativa transitoria vigente in materia, richiamata nell'art. 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale «fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva di cui alla Circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernente — in attuazione del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88 — le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Vista la direttiva-circolare n. 13397/93/7.491 del 16 aprile 1993 (circolare n. 15/1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993) riguardante l'«aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991», i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi»;

Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta circolare, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Tenuto conto dei dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari e della attuale composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1993, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego»;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo quadro di cui all'art. 45, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, le seguenti Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);

Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);

Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (Confe.Dir.);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (Conf.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria di base (RdB-CUB).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro: CASSESE

94A2539

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 16 aprile 1994

Regolamento per la disciplina della diffusione sulla stampa e sulla radiotelevisione di propaganda elettorale per l'elezione dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali, per l'elezione del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna e per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, fissate per il 12 giugno 1994.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81 sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

Vista la legge 6 marzo 1979, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni della regione autonoma della Sardegna sull'elezione del consiglio regionale;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Ritenuta la necessità di provvedere, secondo la competenza attribuitagli e relativamente alle prossime elezioni comunali e provinciali, alle prossime elezioni del consiglio regionale della regione autonoma Sardegna, alle prossime elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo — tutte fissate per il giorno 12 giugno 1994 — alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale nei programmi radiotelevisivi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Considerati gli elementi acquisiti in ordine alla politica tariffaria praticata per la cessione degli spazi pubblicitari nei settori dell'editoria quotidiana, dell'editoria periodica, della radio e della televisione;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Dispone:

TITOLO I
ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

Capo I
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Sezione I
PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1.

Comunicazione preventiva; codice di autoregolamentazione

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data di inizio delle votazioni, propaganda elettorale per l'elezione dei consigli comunali o dei consigli provinciali, dei sindaci, dei presidenti della provincia, devono darne notizia almeno cinque giorni prima dell'inizio di tale periodo, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, deve contenere il richiamo alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e, fatto salvo quanto previsto al comma 5, deve precisare: *a)* le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per la propaganda; *b)* le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti con il presente atto nonché le eventuali condizioni di gratuità; *c)* i meccanismi previsti per impedire fenomeni di accaparramento degli spazi e per garantire concretamente la possibilità dell'accesso in condizioni di parità nonché l'equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta in relazione anche allo stesso numero della testata, nel rispetto delle regole stabilite dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dal presente atto; *d)* ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendendosi ai fini del presente atto la diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e per le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. È in facoltà degli editori di cui al comma 1 raccogliere in apposito documento, da depositare presso le redazioni della testata e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 nonché le ulteriori regole adottate nell'ambito della propria autonomia per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda. In tal caso nel comunicato da pubblicare nel termine di cui al comma 1 possono limitarsi a precisare: *a)* l'avvenuta adozione di un codice di autoregolamentazione a disposizione di chiunque intenda prenderne visione; *b)* l'indirizzo ed il numero di telefono delle redazioni della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui è depositato il codice di autoregolamentazione; *c)* le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione; *d)* ogni circostanza o elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda ivi comprese le condizioni temporali di prenotazione. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi anzidette, sino al novantesimo giorno successivo a quello del secondo turno delle votazioni, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, a sua richiesta, in qualunque momento e deve essere comunque conservato dalla testata.

6. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda elettorale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai soggetti impegnati nella competizione elettorale un completo e trasparente quadro delle offerte provenienti dai vari mezzi di comunicazione di massa, per le conseguenti scelte, in condizioni di parità, in ordine alle strategie ed alle modalità di utilizzo dei fondi disponibili per la propaganda.

Art. 2.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda elettorale debbono essere chiaramente riconoscibili, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Art. 3.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il cinquanta per cento della tariffa massima e l'ottanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda non può eccedere il limite rappresentato dal sessanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni o pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti i candidati, a tutte le liste, a tutti i gruppi di candidati ed a tutti i partiti o movimenti politici le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi

5. Ogni editore è tenuto a far verificare a richiesta, in modo documentale, a qualunque candidato, ai rappresentanti delle liste, dei gruppi di candidati, dei partiti o movimenti politici le condizioni praticate per l'accesso ad altro interessato nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda.

Sezione II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 4.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Si considerano inserzioni pubblicitarie, vietate ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le pubblicazioni esclusivamente di slogan positivi o negativi, di foto o disegni, di inviti al voto non accompagnati da adeguata, ancorché succinta, presentazione politica di candidati e o di programmi o di linee programmatiche ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici.

3. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulti registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

Capo II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Sezione I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 5.

Comunicazione preventiva

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché i soggetti che comunque esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e televisiva anche ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello di inizio delle votazioni, propaganda elettorale per l'elezione dei consigli comunali o provinciali, dei sindaci o dei presidenti della provincia, devono darne notizia almeno cinque giorni prima dell'inizio di tale periodo, attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto, deve contenere il richiamo alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e deve precisare: *a)* che le trasmissioni di propaganda e le relative condizioni generali di accesso sono disciplinate da un apposito codice di autoregolamentazione depositato presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione; *b)* l'indirizzo ed il numero telefonico di tali sedi; *c)* le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione; *d)* ogni circostanza od elemento rilevante per la utilizzazione degli spazi di propaganda ivi comprese le condizioni temporali di prenotazione.

2. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

3. La tempestiva trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda elettorale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai soggetti impegnati nella competizione elettorale un completo e trasparente quadro delle offerte provenienti dai vari mezzi di comunicazione di massa, per le conseguenti scelte, in condizioni di parità, in ordine alle strategie ed alle modalità di utilizzo dei fondi disponibili per la propaganda.

Art. 6.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 5 sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, i modi ed i tempi delle trasmissioni, le tariffe di accesso e quelle eventuali di produzione, le eventuali condizioni di gratuità, le condizioni temporali di prenotazione, i meccanismi volti ad impedire fenomeni di accaparramento degli spazi ed a garantire concretamente la possibilità dell'accesso in condizioni di parità nonché l'equa distribuzione degli spazi tra tutti gli interessati, nel rispetto delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e del presente atto.

2. Il codice di autoregolamentazione adottato ai sensi dell'art. 5 e del comma precedente deve essere depositato presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente, deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione sino al novantesimo giorno successivo a quello delle votazioni e deve comunque essere conservato dall'emittente.

3. Entro il trentacinquesimo giorno precedente quello dell'inizio delle votazioni le emittenti in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione.

4. Nello stesso termine di cui al comma 3 le emittenti in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. L'emittente locale che serve aree ricomprese nel territorio di più regioni deve inviare il codice di autoregolamentazione a tutti i comitati regionali rispettivamente competenti. In caso di invio, non richiesto, del codice di autoregolamentazione all'Ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'Ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 7.

Circuiti

1. La trasmissione di programmi elettorali in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali è considerata, ai fini del presente atto, come trasmissione in ambito nazionale; si applicano, in particolare, le disposizioni dell'art. 6, comma 3.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 6, comma 4.

Art. 8.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori, nonché, per le elezioni comunali, dei programmi amministrativi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Le trasmissioni di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotte da un'indicazione della relativa natura e debbono avere, nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative al medesimo collegio, nel cui ambito va rispettata la parità di condizioni, debbono andare in onda in identica fascia oraria. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. Ove l'ambito di diffusione della trasmissione risulti più ampio di quello di un singolo collegio elettorale, debbono essere adottati, anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori, con riguardo, in particolare, a competizioni elettorali concernenti comuni con meno di 15 mila abitanti. A tal fine dovranno essere di volta in volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati da ogni singola trasmissione o segmento di trasmissione, con breve richiamo, in via preliminare, al meccanismo elettorale operante per gli stessi collegi

5. I soggetti di cui all'art. 5 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 9.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal cinquanta per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i candidati, a tutte le liste, a tutti i gruppi di candidati ed a tutti i partiti o movimenti politici le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 5 è tenuto a far verificare, a richiesta, in modo documentale, a qualunque candidato, ai rappresentanti delle liste, dei gruppi di candidati, dei partiti o movimenti politici, del competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi e del competente circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche le condizioni praticate per l'accesso ad altro interessato nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda.

Sezione II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 10.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Si considerano, oltre agli spot pubblicitari, trasmissioni pubblicitarie vietate ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata — ancorché succinta — presentazione politica di candidati e o di programmi o di linee programmatiche;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera *a)* per dare esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi radiofonici dei partiti e dei movimenti politici.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

4. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività, al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Sezione III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 11.

Programmi e servizi informativi

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché i soggetti che comunque esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e televisiva anche ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, sono tenuti a garantire la parità di trattamento tra gli interessati nei programmi e servizi di informazione elettorale; sono altresì tenuti ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali deve essere globalmente destinato un tempo analogo alle liste ovvero ai candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia, ovvero ai candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale,

di un medesimo collegio secondo un criterio di non discriminazione riferito sia alle fasce orarie di messa in onda sia alla distribuzione dei tempi dedicati ai diversi interessati, assicurando l'equa distribuzione del tempo, in particolare, negli ultimi giorni prima delle votazioni.

3. Nei servizi e programmi di informazione, che trattino questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, deve essere assicurata la rappresentazione, in modo corretto e completo, delle diverse posizioni ovvero delle diverse valutazioni e proposte di tutti i soggetti competitori. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto degli anzidetti fondamentali principi.

4. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data di inizio delle votazioni, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali può essere ammessa nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica, registrata secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. In tutte le altre trasmissioni, diverse da quelle di propaganda elettorale disciplinate nella sezione I del capo II del presente atto, è vietata la presenza dei soggetti anzidetti.

5. In ogni caso non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti di cui al comma 4 nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimanga escluso qualsiasi intervento personale o citazione dei soggetti medesimi.

Sezione IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 5 sono tenuti a conservare la registrazione sia delle comunicazioni preventive di cui allo stesso articolo sia delle trasmissioni di propaganda elettorale oltre il termine di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e per la durata di un anno.

Art. 13.

Vigilanza e controllo

1. Nell'ambito della loro competenza territoriale, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assicurano la corretta ed uniforme applicazione della normativa in materia di comunicazione elettorale e provvedono a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda elettorale, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei collegi elettorali interessati dall'area di diffusione delle emittenti, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei candidati, delle liste, dei gruppi di candidati nelle varie trasmissioni nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per la eventuale presenza della stampa nelle trasmissioni di propaganda;

d) verificare il rispetto delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. I comitati regionali segnalano prontamente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria i casi di violazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 5. delle prescrizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e delle disposizioni dettate con il presente atto; segnalano inoltre allo stesso Garante ed alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi le violazioni, da parte della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, delle prescrizioni della legge citata nonché di quelle dettate dalla commissione.

3. Nell'ipotesi di emittenti che servono aree ricomprese nel territorio di più regioni, i comitati interessati procedono d'intesa all'esercizio dei compiti loro demandati.

4. Le disposizioni dei precedenti commi debbono intendersi riferite ai comitati provinciali per i servizi radiotelevisi delle province autonome di Trento e Bolzano, per quanto concerne i rispettivi territori.

5. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e procedono comunque, in modo autonomo, a segnalare senza indugio al Garante le violazioni delle norme di cui al comma 2.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Art. 14.

Accesso agli spazi di propaganda

1. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad una lista, ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia ovvero a un candidato al consiglio comunale o al consiglio provinciale determina in applicazione delle disposizioni della legge

10 dicembre 1993, n. 515, l'obbligo di consentire rispettivamente a tutte le altre liste ed a tutti gli altri candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia ovvero a tutti gli altri candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio, l'accesso ad analogo spazio di propaganda elettorale ad identiche condizioni

Art. 15.

Collegamenti di liste

1. Nel caso di più liste collegate ad un candidato, ogni lista deve essere considerata in modo autonomo ai fini delle disposizioni del presente atto.

2. Ai fini del presente atto le disposizioni concernenti le «liste» nelle elezioni comunali devono intendersi riferite ai «gruppi di candidati» nelle elezioni provinciali.

Art. 16.

Secondo turno di votazioni

1. La parità di trattamento dei candidati, ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli, deve essere assicurata anche in occasione del secondo turno elettorale al quale si dovesse procedere nei singoli collegi.

Art. 17.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda.

Art. 18.

Rettifiche

1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenute a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47, e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 19.

Divieto di sondaggi

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente ed acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) domande rivolte;

e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;

g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;

h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 commessa sino all'apertura dei seggi elettorali è sanzionata in via amministrativa dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dell'art. 20 del presente atto La violazione delle medesime disposizioni commessa durante lo svolgimento delle votazioni è sanzionata penalmente a norma dell'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con la legge 24 febbraio 1994, n. 127; il giudice penale applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 20.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 5 ed all'art. 11 nonché a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando termine e modalità della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, il Garante adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffusione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata il Garante può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida. Nei confronti delle emittenti prive di concessione o di autorizzazione il Garante ordina direttamente l'immediata disattivazione degli impianti a norma dell'art 5 del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129.

TITOLO II

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI AL PARLAMENTO EUROPEO

Art. 21.

Norme applicabili

1. Fatto salvo quanto precisato nell'art. 26, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo si applicano le disposizioni del titolo I del presente atto con l'esclusione degli articoli 14, 15 e 16, dovendosi intendere sostituita l'espressione «elezioni dei consigli comunali o provinciali, dei sindaci o dei presidenti della provincia» con l'espressione «elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo», le espressioni «collegi» o «collegi elettorali» con le espressioni «circoscrizioni» o «circoscrizioni elettorali», le espressioni «candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia» ovvero «candidato al consiglio comunale o al consiglio provinciale» con l'espressione «candidato al Parlamento europeo».

2. Il richiamo all'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, contenuto negli articoli 4 e 10 del titolo I deve intendersi sostituito con il richiamo all'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Art. 22.

Accesso agli spazi di propaganda, per le elezioni al Parlamento europeo, delle testate o edizioni locali

1. Gli editori di testate locali, nonché di giornali a diffusione nazionale per quanto concerne le edizioni locali o comunque le pagine locali, che intendano pubblicare propaganda elettorale devono assicurare l'accesso ai relativi spazi ai candidati ed alle liste presenti nella circoscrizione interessata dall'area di diffusione della singola testata o edizione locale, in condizioni di parità tra i candidati e, rispettivamente, tra le liste della stessa circoscrizione elettorale.

2. Tenuto conto della possibilità per l'elettore di esprimere preferenze nell'ambito della lista votata, il principio di parità deve essere rispettato anche tra i candidati della stessa lista, ove questi facciano propaganda personale e non soltanto, in modo indistinto, per le liste di appartenenza.

Art. 23.

Accesso agli spazi di propaganda, per le elezioni al Parlamento europeo, delle testate nazionali

1. Gli editori di testate a diffusione nazionale che intendano pubblicare propaganda elettorale devono assicurare l'accesso ai relativi spazi ai partiti ed ai movimenti politici in condizione di parità tra di loro.

2. Alle testate quotidiane e periodiche a diffusione nazionale si applicano le disposizioni dell'art. 25 intendendosi sostituite le parole «dei programmi» con le parole «della pubblicazione».

Art. 24.

Accesso alle trasmissioni di propaganda, per le elezioni al Parlamento europeo, delle emittenti locali

1. I soggetti di cui all'art. 5 nel consentire l'accesso agli spazi di propaganda delle emittenti locali da loro gestite ai candidati ed alle liste devono assicurare condizioni di parità con riguardo alla stessa circoscrizione elettorale.

2. Tenuto conto delle possibilità per l'elettore di esprimere preferenze nell'ambito della lista votata, il principio di parità deve essere rispettato anche tra i candidati della stessa lista, ove questi facciano propaganda personale e non soltanto, in modo indistinto, per la lista di appartenenza.

Art. 25.

Accesso alle trasmissioni di propaganda, per le elezioni al Parlamento europeo, delle emittenti nazionali

1. I soggetti di cui all'art. 5 devono consentire l'accesso agli spazi di propaganda delle emittenti in ambito nazionale da loro gestite ai partiti ed ai movimenti politici in condizioni di parità tra di loro. Ove intendano consentire l'accesso anche alle categorie di interessati di cui all'art. 24, debbono tener conto, ai fini del rispetto delle condizioni di parità, delle possibili diverse valenze delle candidature e dei messaggi di propaganda nell'ambito nazionale di diffusione dei programmi, in relazione sia alla circostanza che un candidato può aver presentato la sua candidatura in più circoscrizioni elettorali, sia alla circostanza che all'elettore è offerta la possibilità di manifestare preferenze nell'ambito della lista votata.

2. Fermo quanto precisato nell'art. 24, comma 2, è necessario rispettare il principio di parità nei confronti di tutti i candidati inclusi in tutte le liste delle circoscrizioni in cui è presente il candidato che sia stato ammesso a titolo personale ad uno spazio di propaganda: se tali candidati sono a loro volta anche candidati in liste di circoscrizioni diverse, sussiste l'ulteriore necessità di rispettare il principio di parità nei confronti ancora dei candidati di queste ultime circoscrizioni e così via progressivamente. Nel codice di autoregolamentazione devono essere indicati i meccanismi di garanzia che assicurano il rispetto delle regole di pari opportunità in sede attuativa.

Art. 26.

Organi ufficiali dei partiti

1. In deroga a quanto previsto nell'art. 21, agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici si applicano, per quanto concerne le elezioni al Parlamento europeo, esclusivamente gli articoli 12, 13, 18, 19 e 20 del titolo I del presente atto. Agli organi anzidetti non si applicano gli articoli da 22 a 25 del presente titolo.

TITOLO III

ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

Art. 27.

Norme applicabili

1. Fatto salvo quanto precisato nell'art. 30, per l'elezione del consiglio regionale della Sardegna si applicano le disposizioni del titolo I del presente atto con l'esclusione degli articoli 14, 15 e 16, dovendosi intendere sostituita l'espressione «elezioni dei consigli comunali o provinciali, dei sindaci o dei presidenti della provincia», con l'espressione «elezione del consiglio regionale», le espressioni «collegi» o «collegi elettorali» con l'espressione «circoscrizioni elettorali», le espressioni «candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia» ovvero «candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale» con l'espressione «candidati al consiglio regionale».

2. Il richiamo all'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, contenuto negli articoli 4 e 10 del titolo I deve intendersi sostituito con il richiamo all'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Art. 28.

Accesso agli spazi di propaganda sulla stampa per le elezioni del consiglio regionale sardo

1. Gli editori di quotidiani e periodici che intendano pubblicare propaganda elettorale devono assicurare l'accesso ai relativi spazi ai candidati ed alle liste presenti nelle circoscrizioni elettorali provinciali interessate all'area di diffusione della singola testata in condizioni di parità tra i candidati e, rispettivamente, tra le liste di una stessa circoscrizione provinciale. Condizioni di parità devono ugualmente essere assicurate ai candidati ed alle liste della circoscrizione elettorale regionale nonché ai candidati alla carica di presidente della giunta regionale.

2. Tenuto conto della possibilità per l'elettore di esprimere preferenze nell'ambito della lista votata, il principio di parità deve essere rispettato anche tra i candidati della stessa lista, ove questi facciano propaganda personale e non soltanto, in modo indistinto, per la lista di appartenenza. Si applica a tal fine il comma 2 dell'art. 29.

3. Condizioni di parità devono essere assicurate anche ai partiti e movimenti politici.

Art. 29.

Accesso alle trasmissioni radiotelevisive di propaganda per l'elezione del consiglio regionale sardo

1. I soggetti di cui all'art. 5 nel consentire l'accesso agli spazi di propaganda ai candidati ed alle liste devono assicurare condizioni di parità nell'ambito della stessa circoscrizione elettorale provinciale e, rispettivamente, nell'ambito della circoscrizione elettorale regionale anche in riferimento ai candidati alla carica di presidente della giunta regionale; nel consentire l'accesso agli spazi di propaganda ai partiti ed ai movimenti politici devono assicurare condizioni di parità tra i medesimi.

2. Ai fini del rispetto delle condizioni di parità deve tenersi conto delle possibili diverse valenze delle candidature e dei messaggi di propaganda nell'ambito di diffusione dei programmi, in relazione sia alla circostanza che un candidato può aver presentato la sua candidatura in una circoscrizione elettorale provinciale e nella circoscrizione regionale, sia alla circostanza che all'elettore è offerta la possibilità di manifestare preferenze nell'ambito della lista votata. Fermo quanto precisato nella prima parte dell'art. 28, comma 2, per la propaganda individuale è necessario rispettare il principio di parità nei confronti di tutti i candidati inclusi in tutte le liste della stessa circoscrizione provinciale in cui è presente il candidato che sia stato ammesso a titolo personale ad uno spazio di propaganda: se tali candidati sono a loro volta anche candidati in liste della circoscrizione regionale sussiste l'ulteriore necessità di rispettare il principio di parità nei confronti ancora dei candidati di quest'ultima circoscrizione. Nel codice di autoregolamentazione devono essere indicati i meccanismi di garanzia che assicurano il rispetto delle regole di pari opportunità in sede attuativa.

Art. 30.

Organi ufficiali dei partiti

1. In deroga a quanto previsto nell'art. 27, agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici si applicano, per quanto concerne l'elezione del consiglio regionale della regione autonoma Sardegna, esclusivamente gli articoli 12, 13, 18, 19 e 20 del titolo I del presente atto. Agli organi anzidetti non si applicano gli articoli 28 e 29 del presente titolo.

Art. 31.

Secondo turno di votazioni

1. Le disposizioni richiamate nell'art. 27 e quelle dell'art. 30 si applicano anche per il secondo turno di votazione che dovesse essere effettuato per la circoscrizione regionale.

2. Gli editori di quotidiani e periodici ed i soggetti di cui all'art. 5, tenuto conto dell'esclusione del voto di preferenza per i candidati, devono assicurare condizioni di parità esclusivamente alle tre liste ammesse al secondo turno di votazione per la circoscrizione regionale.

Art. 32.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1994

Il Garante: SANTANIELLO

94A2587

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 12 aprile 1994, n. 233/F.

Art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento.

Alle prefetture

Alle regioni ed alle province autonome tramite i commissari di Governo

All'Unione delle province italiane (UPI)

All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1993. La maggior parte delle disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento a quelle inerenti i limiti di esercizio degli impianti termici, hanno già avuto effetto con l'ordinaria entrata in vigore del regolamento.

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 del medesimo regolamento, inerenti in particolare le prescrizioni ai fini della progettazione, dell'installazione e della manutenzione degli impianti termici, avranno invece effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto ministeriale di recepimento delle normative UNI previste dai medesimi articoli e, in ogni caso, a decorrere dal 1° agosto 1994. È a tale ultima data che deve peraltro ormai farsi riferimento considerato che lo stato dell'iter di predisposizione delle norme in argomento da parte dell'UNI non consente di prevedere che il relativo decreto di recepimento venga pubblicato prima della metà del prossimo mese di maggio.

Questo Ministero, in relazione all'approssimarsi di tale termine di efficacia ed ai quesiti pervenuti in merito all'applicazione delle norme in questione, ritiene opportuno fornire, con la presente circolare, alcuni chiarimenti interpretativi, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico ed alla disciplina della sostituzione dei generatori di calore il cui rendimento di combustione risulti inferiore ai limiti prescritti.

A. *Requisiti del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.*

1) La legge 9 gennaio 1991, n. 10, ha previsto all'art. 31, commi 1 e 2, la possibilità di delegare ad un soggetto terzo la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici.

La medesima disposizione prevede che il proprietario, ovvero il terzo che si assume tale responsabilità ove il proprietario stesso si avvalga della predetta possibilità di delega, debba «adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia» e sia tenuto «a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI»; l'eventuale delega di responsabilità ad un soggetto terzo implica, fra l'altro, che esso subentri al proprietario o all'amministratore anche come destinatario delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 34, comma 5, delle medesima legge n. 10/1991.

2) Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono stati precisati, fra l'altro, i requisiti che debbono essere posseduti dall'eventuale terzo responsabile nominato dal proprietario.

In particolare, l'art. 1, comma 1, lettere *o)*, di detto regolamento prevede che il terzo responsabile debba essere «in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa»; tale prescrizione ha lo scopo di evidenziare che il soggetto delegato dal proprietario in qualità di terzo responsabile non può essere un mero prestanome, bensì deve possedere capacità adeguate ed i requisiti previsti dalle norme vigenti per provvedere direttamente alla conduzione e manutenzione degli impianti.

3) Il regolamento, in generale, lascia piena discrezionalità ai soggetti proprietari nella valutazione della sussistenza di tali requisiti, precisando tuttavia al comma 8 dell'art. 11 che per gli impianti termici individuali si intende che essi sussistano per i soggetti abilitati alla manutenzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46; tale precisazione non costituisce peraltro un vincolo aggiuntivo in quanto, una volta chiarito che sia la legge n. 10/1991 che il predetto regolamento richiedono che la delega di responsabilità sia esercitata nei confronti di un soggetto che possa provvedere direttamente alla conduzione e manutenzione degli impianti, è la stessa legge n. 46/1990 che individua i requisiti minimi che già debbono essere posseduti dal soggetto che effettua tali interventi di manutenzione, anche nell'ipotesi che il proprietario ne conservi la relativa responsabilità.

4) L'abilitazione alla manutenzione degli impianti ai sensi della legge n. 46/1990 risulta pertanto un requisito minimo per l'assunzione della responsabilità di esercizio e manutenzione di qualsiasi impianto termico, e non solo per gli impianti unifamiliari.

Il patentino di abilitazione che, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615, deve essere obbligatoriamente posseduto dal personale addetto alla conduzione degli impianti termici di potenzialità superiore a 200.000 kcal/h e la conseguente iscrizione nel registro di cui all'articolo 17 della medesima legge, essendo riferiti al personale addetto e non all'impresa alle cui dipendenze esso opera, non costituiscono invece requisito sufficiente affinché l'impresa stessa sia destinataria della delega di responsabilità di esercizio e manutenzione dell'impianto, ove essa non sia abilitata ai sensi della legge n. 46/1990.

5) Solo per gli impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kW o comunque destinati esclusivamente ad edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico l'art. 11, comma 3, del predetto regolamento prescrive che il possesso dei requisiti richiesti al «terzo responsabile» sia dimostrato «mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori — categoria gestione e manutenzione degli impianti termici, di ventilazione e di condizionamento —, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunità europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000».

Quest'ultima disposizione, peraltro, come sopra chiarito, esplicherà effetti solo dal 1° agosto 1994 e, quindi, dalla prossima stagione di riscaldamento 1994-95.

6) La previsione di requisiti di qualificazione per il terzo responsabile è coerente con le finalità proprie della norma primaria in quanto è da ritenere che tale possibilità di delega di responsabilità sia stata prevista a favore del proprietario, non certo per permettergli di sottrarsi alle proprie responsabilità dirette trasferendole ad un qualsiasi altro soggetto (il che potrebbe al limite favorire l'elusione delle prescrizioni della legge), bensì per consentirgli di ricondurre la responsabilità degli interventi concernenti il risparmio di energia nell'esercizio e nella manutenzione dell'impianto termico ad un soggetto idoneo a meglio effettuare e disporre tali interventi, quando egli stesso non ritenga di possedere capacità adeguate per effettuarli o disporli personalmente mantenendone in proprio le connesse responsabilità.

Che tali requisiti debbano essere non solo di professionalità tecnica, come è evidente in relazione alle caratteristiche degli impianti in questione e degli interventi sugli stessi, ma anche di idoneità economica-organizzativa, deriva dalla necessità che il terzo responsabile non si riduca ad un consulente che suggerisca al proprietario gli interventi più idonei, bensì sia in effetti soggetto in grado di provvedere direttamente o tramite la sua organizzazione ad «adottare» le misure necessarie per il contenimento dei consumi di energia, a «condurre» l'impianto secondo le prescrizioni di legge ed a «disporre» i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo la delega ricevuta dal proprietario, nonché a rispondere ai fini sanzionatori.

7) Gli incarichi di esercizio o di manutenzione degli impianti termici, ovvero i connessi incarichi professionali per misurazioni, perizie, consulenze e direzione dei lavori, possono peraltro continuare ad essere attribuiti anche a soggetti privi delle specifiche caratteristiche individuate nel regolamento in argomento per il terzo responsabile, ferma restando naturalmente la necessità del possesso dei requisiti previsti dalle altre norme vigenti per l'esercizio di tali attività, con particolare riferimento ai requisiti di cui alla legge n. 46/1990 per le attività di manutenzione. Ciò è infatti possibile tutte le volte che il proprietario dell'impianto non si avvalga della nuova facoltà prevista dalla legge di trasferire a tali soggetti terzi le connesse responsabilità e le mantenga in proprio, ovvero quando tali attività siano esercitate a titolo di subcommessa su disposizione del terzo responsabile a ciò delegato.

8. Quanto ai più stringenti requisiti individuati dal regolamento per assumere la responsabilità degli impianti centralizzati con potenza superiore a 350 kW o comunque destinati ad edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, si tratta di una prescrizione coerente con le finalità della norma. Ciò in relazione, da un lato, alla particolare rilevanza degli impianti di maggiori dimensioni (gli impianti centralizzati oltre i 350 kW sono riferibili, indicativamente, a condomini di almeno trenta appartamenti) ai fini del contenimento dei consumi e, dall'altro, al particolare ruolo che il piano energetico nazionale e le sue norme di attuazione attribuiscono ai comportamenti della pubblica amministrazione in quanto consumatore di energia.

Tale maggiore qualificazione richiesta, deve essere intesa nella sua portata sostanziale, tenendo conto di tutte le alternative già previste dal regolamento e delle norme successivamente intervenute. In particolare si chiarisce che:

a) l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori non è prescritta in via generale, bensì costituisce solo esemplificazione di una delle modalità per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ai terzi responsabili di impianti di riscaldamento pubblici ovvero di potenza superiore ai 350 kW; l'abrogazione della legge istitutiva di tale albo, disposta a decorrere dal 1° gennaio 1997 dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, (legge quadro in materia di lavori pubblici), non rende quindi inapplicabile la prescrizione regolamentare,

peraltro, dall'entrata a regime del nuovo sistema di qualificazione introdotto dall'art. 8, commi 1 e 2, della citata legge quadro in materia di lavori pubblici, la qualificazione certificata da organismi pubblici o privati accreditati dagli organismi pubblici ivi previsti potrà essere considerata idonea anche ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalle disposizioni del regolamento in argomento.

b) dette disposizioni regolamentari già individuano comunque, come possibile alternativa per dimostrare il possesso di requisiti idonei all'assunzione della responsabilità per impianti termici pubblici o di rilevante potenza, le attestazioni di qualificazione ai sensi delle norme della

serie UNI EN 29.000; nel contesto del regolamento, infatti, benché si parli impropriamente di «accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000», tale espressione deve intendersi riferita all'attestazione della conformità del sistema di qualità, rilasciata da soggetto accreditato per tale funzione di certificazione;

c) fino all'emanazione di una organica disciplina nazionale sul sistema di certificazione e sempre limitatamente all'esigenza di comprovare i requisiti richiesti al terzo responsabile, devono ritenersi pertanto validi anche gli attestati e certificati di qualificazione rilasciati secondo le procedure di accreditamento e certificazione adottate in ambito volontario, nel rispetto delle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione comunitaria e fatte proprie dagli organismi di normazione nazionali;

d) sempre in via transitoria, tenuto conto dell'eventuale difficoltà ad individuare soggetti già muniti degli specifici requisiti di qualificazione richiesti, i soggetti pubblici ed i proprietari di impianti di rilevante potenza, possono nelle proprie autonome determinazioni ritenere sufficiente ai fini della prova dei requisiti richiesti dal regolamento, l'abilitazione alla manutenzione degli impianti termici ai sensi della legge n. 46/1990, accompagnata dalla dichiarazione dell'impresa interessata di operare conformemente alle citate norme della serie UNI EN 29.000 e di avere avviato le procedure per ottenere la relativa certificazione da parte di un organismo accreditato; ciò in linea con quanto previsto dall'articolo 33 della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, secondo cui quando siano richiesti certificati rilasciati ai sensi delle norme UNI EN 29.000 le amministrazioni interessate «ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, nel caso di prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti».

B. *Sostituzione dei generatori di calore con rendimenti di combustione inferiori a quelli prescritti.*

1) L'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1980, già entrato in vigore lo scorso 29 ottobre 1993, prescrive il rendimento termico minimo per i generatori di calore da installare a decorrere da tale data.

2) L'art. 11, commi 14 e 15, del medesimo regolamento dispone la sostituzione dei generatori di calore il cui rendimento di combustione, misurato nel corso delle verifiche periodiche, risulti inferiore a determinati valori, a meno che i predetti generatori non siano riconducibili mediante operazioni di manutenzione ai livelli di rendimento minimo ammessi. Tale sostituzione, per i generatori installati a decorrere dal 29 ottobre 1993, deve avvenire entro trecento giorni solari a partire dalla data della verifiche mentre, per i generatori installati anteriormente al 29 ottobre 1993, deve essere effettuata entro date predeterminate.

Si richiama in particolare la prossima scadenza del termine del 30 settembre 1994 previsto per la sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale pari o superiore a 350 kW installati anteriormente al 29 ottobre 1993, ove siano rilevati rendimenti inferiori a quelli minimi ammessi in fase di verifica. In tal caso l'eventuale esistenza di un rendimento inferiore a quelli minimi ammessi deve essere già nota al responsabile dell'impianto sulla base delle indicazioni del costruttore e delle verifiche periodiche effettuate nei termini e con le modalità di misurazione a suo tempo determinate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052.

3) Con riferimento alla previsione del citato art. 11, comma 14, secondo cui la misurazione del rendimento di combustione deve essere effettuata in conformità a norme tecniche UNI che dovranno essere recepite dal Ministero dell'industria, si precisa che fino al recepimento di dette norme, tale misurazione può essere effettuata sulla base di quanto previsto dall'allegato 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1052/1977 che, anche per questo aspetto, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della legge n. 10/1991, deve ritenersi applicabile fino alla piena efficacia delle corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 e delle norme tecniche ivi richiamate.

4) Anche per i generatori installati anteriormente al 29 ottobre 1993, si ritiene applicabile il generale termine di sostituzione di trecento giorni dalla data della verifica ove la diminuzione di rendimento sia successiva alle specifiche date di sostituzione previste o comunque sia rilevabile solo dopo tali date in conseguenza dei nuovi metodi di misurazione che saranno indicati nelle richiamate norme tecniche UNI.

5) Salvo quanto chiarito per le disposizioni relative alla sostituzione dei generatori di calore, le altre innovazioni contenute negli articoli 5, 7, 8 e 11 del regolamento per la progettazione e l'installazione degli impianti termici, avendo effetto solo a decorrere dal 1° agosto 1994, non comportano interventi di modifica e sostituzione per gli impianti esistenti installati nel rispetto della normativa precedente e si applicano solo agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti stessi.

*
* *

La presente circolare, indirizzata a codesti uffici, enti ed associazioni che potranno autonomamente avvalersene nell'esercizio dell'attività di rispettiva competenza, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana affinché i destinatari e tutti gli altri soggetti interessati possano prenderne conoscenza.

Il Ministro: SAVONA

94A2542

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 aprile 1994

Dollaro USA	1632,56
ECU	1845,77
Marco tedesco	954,16
Franco francese	278,80
Lira sterlina	2406,39
Fiorino olandese	850,03
Franco belga	46,363
Peseta spagnola	11,695
Corona danese	243,28
Lira irlandese	2337,50
Dracma greca	6,517
Escudo portoghese	9,366
Dollaro canadese	1179,17
Yen giapponese	15,789
Franco svizzero	1124,35
Scellino austriaco	135,63
Corona norvegese	220,14
Corona svedese	206,68
Marco finlandese	296,56
Dollaro australiano	1180,34

94A2620

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 18 marzo 1994 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. S.E.S. - Società editrice sportiva, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. La Nuova Sardegna, con sede in Sassari e unità di Sassari, Cagliari, Nuovo, Oristano, Olbia, per un ulteriore periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1994 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'impotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Avvenire - Nuova editoriale italiana, con sede in Milano e unità di Pompei (Napoli), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 luglio 1994.

94A2555

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di consumo fra il personale delle Cartiere Miliani - Società a responsabiità limitata», in Fabriano.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 il dott. Giannino Lattanzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di consumo fra il personale delle Cartiere Miliani - Società a responsabilità limitata», con sede in Fabriano (Ancona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 22 marzo 1969 in sostituzione dell'avv. Paolo Guerra, dimissionario.

94A2554

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GIEM - Gruppo industriale Ercole Marelli, con sede in Milano e unità in Sesto S. Giovanni (Milano) e filiali nazionali, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio canapificio nazionale, con sede in Milano e unità in Frattamaggiore (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Agritalia conserve, con sede in Cesena (Forlì) e unità in Cesena (Forlì), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Vallmaglia di Fornara Maria, con sede in Maggiora (Novara) e unità in Maggiora (Novara), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 luglio 1993 al 6 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. I.R.P Industrie riunite Pantalla, con sede in Pantalla di Todi (Perugia), unità in Pantalla di Todi (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 novembre 1993 all'8 novembre 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S n c S.I.C Società italiana compensati di Zappellini & Lasagna, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unità in Gualtieri (Reggio Emilia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 giugno 1993 al 17 giugno 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta R A Maglierie, con sede in Fratta Todina (Perugia) e unità in Fratta Todina (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 ottobre 1993 al 27 ottobre 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Nuova ICAP, con sede in S. Maria degli Angeli (Perugia) e unità in S. Maria degli Angeli (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 ottobre 1993 al 12 ottobre 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roj Electrotex, con sede in Biella (Vercelli) e unità in Biella (Vercelli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 giugno 1992 al 28 giugno 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p a. Breda fucine meridionali, con sede ed unità produttiva in Bari, fino all'ultimazione delle procedure previste dall'art 2, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n 33 e comunque non oltre il 31 maggio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Salvagnini, con sede in Sarego (Vicenza), e stabilimento in Vicenza per il periodo dal 27 ottobre 1993 al 26 aprile 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lanificio di Milano, con sede in Erba (Como) e stabilimento in Erba (Como), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n 12874/37

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n 12874/38

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8 comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Costruzioni meccaniche Castagnoli, con sede in Impruneta (Firenze) e unità in Impruneta (Firenze), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 marzo 1993 al 16 marzo 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Tecnoplastic, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 36 unita costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 novembre 1993

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c a r.l Comunicazione e Immagine, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali nei confronti di 24 lavoratori (23 impiegati tecnici e 1 impiegato) su un organico complessivo di 60 unità, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c a r l Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali nei confronti di 2 lavoratori (impiegati) su un organico complessivo di 60 unità, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 21,5 ore settimanali nei confronti di 31 lavoratori (giornalisti) su un organico complessivo di 60 unità, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta Beta, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: secondo le modalità previste dall'allegato verbale d'accordo che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Romana Lamiere, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali per 18 lavoratori a fronte di un organico di 19 dipendenti (con esclusione di 1 unità in C F.L) sino al 10 ottobre 1993: per 17 lavoratori nel periodo successivo, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a Air Europe, con sede in Gallarate (Varese) e unità di Gallarate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27,50 ore settimanali in turni giornalieri di 6 ore e mezzo dal lunedì al venerdì, nei confronti di 97 dipendenti a fronte di un organico complessivo pari a 370 unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Arredamenti Aventino, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 57 unità lavorative a orario pieno con esclusione dei dipendenti in C F L.; a 17 ore settimanali (da 24 ore settimanali) per 4 lavoratori part-time; a 20 ore settimanali (da 28 ore settimanali) per 1 lavoratore part-time; a 15 ore settimanali (da 20 ore settimanali) per 1 lavoratore part-time con riduzione verticale dell'orario, per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Macchingraf, con sede in Ospiate di Bollate (Milano) e unità di Bologna, Firenze, Ospiate di Bollate (Milano), Padova, Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 21,5 ore medie settimanali per il personale di ass. tec (riduzione media di 8,5 ore settimanali su base trimestrale pari a una riduzione di 102 ore ogni 12 settimane) e a 21,5 ore medie settimanali per i restanti (6,5 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana), la restante quota di riduzione sarà effettuata su una programmazione di permessi su base trimestrale. Organico complessivo di 220 unità, per il periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n 13636 del 24 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Onama unità mensa c/o Imperial, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a. 25,5 ore settimanali nei confronti di 3 lavoratori, da 23 a 16,1 ore settimanali nei confronti di 1 lavoratore, da 19 ore a 13,5 ore settimanali nei confronti di 6 lavoratori su un organico complessivo di 10 unità, per il periodo dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Pellegrini nord unità mensa c/o G F. Gestioni in.li div. Agusta, con sede in Milano e unità di Cascina Costa (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 20 ore settimanali nei confronti di 14 unità, da 30 ore settimanali a 20 ore settimanali nei confronti di 17 unità, da 25 ore settimanali a 20 ore settimanali nei confronti di 1 unità, per il periodo dal 15 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Essedue service unità mensa c/o Goodyear italiana, con sede in Roma e unità di Cisterna di Latina (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore settimanali nei confronti di 17 lavoratori, da 20 ore settimanali a 13 ore settimanali nei confronti di 1 lavoratore su un organico complessivo di 20 unità, per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Ristochef unità mensa c/o Acciaierie e ferriere di Piombino con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Piombino (Livorno), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 15 unità, da 36 ore a 28 ore settimanali nei confronti di 1 unità; da 30 ore a 28 ore settimanali per 27 unità, da 25 ore a 18 ore settimanali nei confronti di 4 unità, da 24 a 18 ore settimanali nei confronti di 10 unità, da 20 a 16 ore settimanali nei confronti di 4 unità; a fronte di un organico complessivo di 61 unità, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio V.D P., con sede in Cerano (Novara) e unità di Cerano

(Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali distribuite in via normale dal martedì a venerdì nei confronti di 35 lavoratori su un organico totale di 51 unità, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13167 del 3 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Maratea, con sede in Maratea (Potenza) e unità di Maratea (Potenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali per 116 lavoratori (di cui 1 impiegato), 30 ore settimanali per 1 lavoratore (addetto ai generatori di vapore) e a 25 ore settimanali per 1 impiegato e 1 operaio (con mansioni di guardiano), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Immagina, con sede in Trivero (Vercelli) e unità di Trivero (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali ripartite in 6 ore al giorno per 5 giorni alla settimana nei confronti di 25 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 35 unità, per il periodo dal 5 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unità di Finale Ligure (Savona) e Genova Sestri, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali con una riduzione percentuale del 21,91% nei confronti di 74 lavoratori di cui 47 occupati presso lo stabilimento di Genova Sestri e 27 occupati presso lo stabilimento di Finale Ligure (Savona), su un organico aziendale di 1506 unità, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fondmatic, con sede in Crevalcore (Bologna) e unità di Crevalcore (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 22,50 ore medie settimanali nei confronti di 76 lavoratori su un organico di 98 unità, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Stefano, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Anghiari (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 o 25 ore medie settimanali per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zamasport, con sede in Novara e unità di Novara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 29,40 e ad un massimo di 36,92 ore medie settimanali, nei confronti di 81 lavoratori su un organico complessivo di 123 unità, per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ma.Pl.In., con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 18 dipendenti fino al 5 settembre 1993, dopo tale data i dipendenti interessati al trattamento si riducono di 7 unità a fronte di un organico complessivo di 41 unità, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CIT - Costruzioni impianti telefonici, con sede in Pescara e unità di Montesilvano (Pescara) e Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 85 dipendenti su un organico complessivo di 85 unità, per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14073 del 18 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. coop. «28 Luglio», con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dal Partito Repubblicano Italiano, nonché in favore dei dipendenti licenziati a decorrere dal 18 aprile 1993 dal suddetto Partito, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di anzianità assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-*quater*, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è disposta, ai sensi del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994, ovvero per un minore periodo, qualora l'interessato abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze del Partito, successivamente alla data del 1° settembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Gen., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 14 settembre 1993 al 13 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste e unità di Gorizia, Monfalcone (Gorizia), Trieste e Udine, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.C. - Società tipografica editrice capitolina, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

94A2522

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 18 marzo 1994, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Porto Torres. — Costruzione diga Foranea e molo di ponente porto industriale. Lavoratori licenziati dal 15 novembre 1991:

comitato tecnico dell'11 febbraio 1994;
periodo: dal 15 novembre 1991 al 14 maggio 1992.

2) Area del comune di Porto Torres. — Costruzione diga Foranea e molo di ponente porto industriale. Lavoratori licenziati dal 15 novembre 1991:

comitato tecnico dell'11 febbraio 1994;
periodo: dal 15 maggio 1992 al 14 novembre 1992.

3) Area del comune di Porto Torres. — Costruzione diga Foranea e molo di ponente porto industriale. Lavoratori licenziati dal 15 novembre 1991:

comitato tecnico dell'11 febbraio 1994;
periodo: dal 15 novembre 1992 al 14 maggio 1993.

4) Area del comune di Porto Torres. — Costruzione diga Foranea e molo di ponente porto industriale. Lavoratori licenziati dal 15 novembre 1991:

comitato tecnico dell'11 febbraio 1994;
periodo: dal 15 maggio 1993 al 14 novembre 1993.

5) Area del comune di Porto Torres. — Costruzione diga Foranea e molo di ponente porto industriale. Lavoratori licenziati dal 15 novembre 1991:

comitato tecnico dell'11 febbraio 1994;
periodo: dal 15 novembre 1993 al 14 febbraio 1994.

6) Area dei comuni di Sciaguana - Agira e Regalbuto (Enna). — Lavori di costruzione del serbatoio sul torrente Sciaguana. Lavoratori licenziati dal 27 settembre 1991:

comitato tecnico dell'11 febbraio 1994;
periodo: dal 27 settembre 1991 al 26 marzo 1992.

7) Area dei comuni di Sciaguana - Agira e Regalbuto (Enna). — Lavori di costruzione del serbatoio sul torrente Sciaguana. Lavoratori licenziati dal 27 settembre 1991:

comitato tecnico dell'11 febbraio 1994;
periodo: dal 27 marzo 1992 al 26 settembre 1992.

8) Area dei comuni di Sciaguana - Agira e Regalbuto (Enna). — Lavori di costruzione del serbatoio sul torrente Sciaguana. Lavoratori licenziati dal 27 settembre 1991:

comitato tecnico dell'11 febbraio 1994;
periodo: dal 27 settembre 1992 al 26 marzo 1993.

9) Area dei comuni di Sciaguana - Agira e Regalbuto (Enna). — Lavori di costruzione del serbatoio sul torrente Sciaguana. Lavoratori licenziati dal 27 settembre 1991:

comitato tecnico dell'11 febbraio 1994;
periodo: dal 27 marzo 1993 al 26 settembre 1993.

10) Area dei comuni di Sciaguana - Agira e Regalbuto (Enna). — Lavori di costruzione del serbatoio sul torrente Sciaguana. Lavoratori licenziati dal 27 settembre 1991:

comitato tecnico dell'11 febbraio 1994;
periodo: dal 27 settembre 1993 al 26 dicembre 1993.

11) Area del comune di Cerano-Brindisi. — Completamento lavori centrale termoelettrica ENEL. Lavoratori licenziati dal 15 giugno 1993:

comitato tecnico dell'11 febbraio 1994;
periodo: dal 15 giugno 1993 al 14 dicembre 1993.

12) Area del comune di Cerano-Brindisi. — Completamento lavori centrale termoelettrica ENEL. Lavoratori licenziati dal 15 giugno 1993:

comitato tecnico dell'11 febbraio 1994;
periodo: dal 15 dicembre 1993 al 14 giugno 1994.

13) Area del comune di Cerano-Brindisi. — Completamento lavori centrale termoelettrica ENEL. Lavoratori licenziati dal 15 giugno 1993:

comitato tecnico dell'11 febbraio 1994;
periodo: dal 15 giugno 1994 al 14 dicembre 1994.

14) Area del comune di Cerano-Brindisi. — Completamento lavori centrale termoelettrica ENEL. Lavoratori licenziati dal 15 giugno 1993:

comitato tecnico dell'11 febbraio 1994;
periodo: dal 15 dicembre 1994 al 14 giugno 1995.

15) Area del comune di Cerano-Brindisi. — Completamento lavori centrale termoelettrica ENEL. Lavoratori licenziati dal 15 giugno 1993:

comitato tecnico dell'11 febbraio 1994;
periodo: dal 15 giugno 1995 al 14 settembre 1995

Con decreto ministeriale 18 marzo 1994, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Tremestieri Etneo (Catania). — Lavoratori licenziati dall'impresa Cogei esecutrice opere di completamento del serbatoio Castello ed allacciamento del serbatoio Gebbia in territorio Bivona. Lavoratori licenziati dal 15 ottobre 1992:

comitato tecnico del 17 febbraio 1994;
periodo: dal 15 ottobre 1992 al 14 aprile 1993.

2) Area del comune di Tremestieri Etneo (Catania). — Lavoratori licenziati dall'impresa Cogei esecutrice opere di completamento del serbatoio Castello ed allacciamento del serbatoio Gebbia in territorio Bivona. Lavoratori licenziati dal 15 ottobre 1992:

comitato tecnico del 17 febbraio 1994;
periodo: dal 15 ottobre 1992 al 14 ottobre 1993.

3) Area del comune di Tremestieri Etneo (Catania). — Lavoratori licenziati dall'impresa Cogei esecutrice opere di completamento del serbatoio Castello ed allacciamento del serbatoio Gebbia in territorio Bivona. Lavoratori licenziati dal 15 ottobre 1992:

comitato tecnico del 17 febbraio 1994;
periodo: dal 15 ottobre 1993 al 14 aprile 1994.

4) Area del comune di Tremestieri Etneo (Catania). — Lavoratori licenziati dall'impresa Cogei esecutrice opere di completamento del serbatoio Castello ed allacciamento del serbatoio Gebbia in territorio Bivona. Lavoratori licenziati dal 15 ottobre 1992:

comitato tecnico del 17 febbraio 1994;
periodo. dal 15 aprile 1994 al 14 ottobre 1994.

5) Area del comune di Tremestieri Etneo (Catania). — Lavoratori licenziati dall'impresa Cogei esecutrice opere di completamento del serbatoio Castello ed allacciamento del serbatoio Gebbia in territorio Bivona. Lavoratori licenziati dal 15 ottobre 1992:

comitato tecnico del 17 febbraio 1994;
periodo: dal 15 ottobre 1992 al 14 gennaio 1995.

6) Area del comune di Sarroch (Cagliari). — Lavori di realizzazione di un impianto industriale presso la Saras Raffineria. Lavoratori licenziati dal 31 dicembre 1992:

comitato tecnico del 17 febbraio 1994;
periodo: dal 31 dicembre 1992 al 30 giugno 1993.

7) Area del comune di Sarroch (Cagliari). — Lavori di realizzazione di un impianto industriale presso la Saras Raffineria. Lavoratori licenziati dal 31 dicembre 1992:

comitato tecnico del 17 febbraio 1994;
periodo: dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

8) Area del comune di Sarroch (Cagliari). — Lavori di realizzazione di un impianto industriale presso la Saras Raffineria. Lavoratori licenziati dal 31 dicembre 1992:

comitato tecnico del 17 febbraio 1994;
periodo: dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

9) Area del comune di Sarroch (Cagliari). — Lavori di realizzazione di un impianto industriale presso la Saras Raffineria. Lavoratori licenziati dal 31 dicembre 1992:

comitato tecnico del 17 febbraio 1994;
periodo: dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

10) Area del comune di Sarroch (Cagliari). — Lavori di realizzazione di un impianto industriale presso la Saras Raffineria. Lavoratori licenziati dal 31 dicembre 1992:

comitato tecnico del 17 febbraio 1994;
periodo: dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, i lavoratori licenziati entro il 10 agosto 1991 dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, già percettori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a ventisette mesi, ridotto del numero massimo di centottanta giorni:

1) Area di Napoli (Napoli). — Realizzazione di 244 alloggi e relativa urbanizzazione in Poggioreale. Lavoratori licenziati dall'11 marzo 1991:

delibera CIPI 19 ottobre 1993;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavoratori licenziati dall'impresa Soingit a seguito del completamento dei lavori di costruzione delle infrastrutture portuali. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1992:
delibera CIPI 7 aprile 1993;
periodo: dal 31 luglio 1993 al 30 gennaio 1994;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1993.

2) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavoratori licenziati dall'impresa Soingit a seguito del completamento dei lavori di costruzione delle infrastrutture portuali. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1992:
delibera CIPI 7 aprile 1993;
periodo: dal 31 luglio 1994 al 30 luglio 1994;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1993.

3) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavoratori licenziati dall'impresa Soingit a seguito del completamento dei lavori di costruzione delle infrastrutture portuali. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1992:
delibera CIPI 7 aprile 1993;
periodo dal 31 luglio 1994 al 30 ottobre 1994;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1993.

94A2557

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della fondazione «Laboratorio per le politiche sociali (Labos)», in Roma

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 sono state approvate le modifiche dello statuto della fondazione «Laboratorio per le politiche sociali (Labos)», con sede in Roma, deliberate dal consiglio direttivo in data 13 gennaio 1994.

94A2549

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Voltura delle autorizzazioni a gestire un magazzino generale concesse alla «Avandero S.p.a.», in Novara, a favore della «Saima Avandero S.p.a.».

Con decreto ministeriale 25 marzo 1994, le autorizzazioni a gestire un magazzino generale concesse alla «Avandero S.p.a.», con sede in via Bartolino da Novara, 10, Novara, sono state confermate a favore della «Saima Avandero S.p.a.».

94A2550

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Bari

Con decreto del Ministro della marina mercantile (ora denominato Ministro dei trasporti e della navigazione), di concerto con il Ministro delle finanze, in data 10 marzo 1994, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 1760, ubicata sul lungomare Perotti di Bari, riportata nel nuovo catasto terreni del comune di Bari, al foglio di mappa n. 123, particella n. 74.

94A2553

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto 24 dicembre 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di alcune apparecchiature del valore di L. 125.000.000, disposta in suo favore dalla Pfizer S.p.a. da destinare all'istituto di scienze biomediche ospedale S. Gerardo.

Con decreto 24 dicembre 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di una centrifuga refrigerata Herae VS Megafuge del valore di L. 10.000.000, disposta in suo favore dall'Associazione volontaria per la cotta, lo studio e la terapia dell'angiodema eriditario da destinare all'istituto di medicina interna.

Con decreto 24 dicembre 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer Compaq 486 completo di accessori e stampante Hp Laser del valore di L. 6.155.000, disposta in suo favore alla Bayer S.p.a. da destinare all'istituto di scienze biomediche, ospedale «Sacco»

Con decreto 24 dicembre 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer Highscreen Desk 48 del valore di L. 3.533.000, disposta in suo favore dalla Schering S.p.a. da destinare all'istituto ostetricia e ginecologia.

94A2551

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto 19 gennaio 1994 del prefetto di Milano il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 25.000.000, disposta in suo favore dalla sig.ra Nella Bogiovanni ved. Quazza da destinare per incrementare i fondi del premio annuale «Giorgio Quazza».

Con decreto 27 gennaio 1994 del prefetto di Milano il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione di una apparecchiatura software open ODB del valore di L. 45.772.000, disposta in suo favore dalla Hewlett Packard S.p.a. da destinare al dipartimento di elettronica e informazione.

94A2552

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Scissione e modificazione allo statuto dell'associazione tra produttori ortofrutticoli «Assofrutti 2», in Campoverde di Aprilia, iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1994, n. 90311, è stata approvata la scissione dell'associazione «Ass. O. Frutt. I.» di Viterbo in due distinte associazioni denominate «Associazione orticoltori frutticoltori interprovinciale - Ass. frutt. I.» costituita da produttori di frutta a guscio e «Assofrutti 2» con sede in Campoverde di Aprilia (Latina), costituita da produttori ortofrutticoli.

In base al nuovo decreto l'associazione «Assofrutti 2» con sede in Campoverde di Aprilia (Latina), è autorizzata ad operare nel comparto delle produzioni ortofrutticole e nel territorio delle province di Latina e Viterbo e dei comuni ad esse limitrofi, ferma restando l'iscrizione al n. 156 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli tenuto da questo Ministero.

94A2560

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Brescia è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A2561

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Librèria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 357.000
	semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300